

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Locazioni brevi: scatta l'IVA per chi affitta più di 4 immobili - pag. 2
- Contributo a fondo perduto: tempistiche di erogazione collegate alle istanze - pag. 4

LAVORO E PREVIDENZA

- Part time verticale ciclico: periodi non lavorati validi per la pensione - pag. 13
- Congedi Covid-19 e bonus baby sitter: in quali casi spettano? - pag. 15

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Contributi a fondo perduto: come riportarli in contabilità - pag. 20

FINANZIAMENTI

- Contributo a fondo perduto per i centri storici: come presentare le domande - pag. 22
- Bonus investimenti: la legge di Bilancio 2021 cambia le regole - pag. 24
- Fondo filiera ristorazione: criteri e modalità di ripartizione delle risorse - pag. 27

IMPRESA

- Transazione fiscale e previdenziale: verso l'applicazione immediata - pag. 29
- Requisiti prudenziali degli enti creditizi, modifiche in arrivo - pag. 31
- Recupero transfrontaliero dei crediti: al via la procedura di sequestro sui conti bancari - pag. 34

IN EVIDENZA

Contributi a fondo perduto: come riportarli in contabilità

di Roberto Fanelli - Revisore contabile in Roma


Il decreto Ristori bis ha previsto ulteriori aiuti per le attività produttive colpite dai provvedimenti del Governo finalizzati al contenimento dell'epidemia da Covid-19. In particolare, è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto, che hanno natura di contributo in conto esercizio e devono essere contabilizzati come proventi assimilati ai ricavi. In base ai principi contabili nazionali, i contributi in conto esercizio devono essere rilevati per competenza e non per cassa e indicati distintamente nell'apposita sottovoce della voce A5 del conto economico. Quali sono le corrette scritture contabili?

I **contributi a fondo perduto** integrare i ricavi dell'azienda (circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, par. 4.).

per le imprese dei settori oggetto delle restrizioni disposte per il contenimento dell'emergenza Covid, previsti dall'art. 25 del **decreto Rilancio** (D.L. n. 34/2020), dall'art. 1 del **decreto Ristori** (D.L. n. 137/2020) e art. 1 del **decreto Ristori bis** (D.L. n. 149/2020) hanno natura di **contributo "in conto esercizio"**, in quanto finalizzati a

Aspetti fiscali

I contributi a fondo perduto:


- **non concorrono** alla formazione della **base imponibile** delle imposte sui redditi,
- non incidono ai fini del calcolo per la **deduzione degli interessi passivi** (art. 61 TUIR) e 

Contributo a fondo perduto: tempistiche di erogazione collegate alle istanze

di Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

Chi ha presentato istanza per il fondo perduto entro il 13 agosto (24 agosto per gli eredi) riceve in automatico sul conto corrente il bonifico del nuovo contributo previsto dal decreto Ristori. Per chi, invece, non ha inviato l'istanza nei termini ma ha domicilio fiscale o sede operativa in Comuni calamitati classificati totalmente montani, la domanda può ancora essere presentata entro 30 giorni dalla data di riavvio della procedura telematica delle Entrate: lo ha previsto il decreto Agosto. Alla presentazione dell'istanza saranno chiamati, secondo termini e modalità ancora da stabilire, anche i nuovi beneficiari individuati dal decreto Ristori. Dal 18 novembre, inoltre, si apre la finestra per richiedere il contributo a favore degli esercenti dei centri storici. Tutto ciò comporterà discrepanze temporali nell'erogazione del contributo, che potrebbero tradursi in aggravii delle posizioni finanziarie dei contribuenti. Senza considerare le previsioni del decreto Ristori-bis...

Seconda chance per il **contributo a fondo perduto**. ottobre 2020 che operano in settori economici particolarmente colpiti

Il decreto Ristori e il decreto Ristori bis lo riconoscono a favore dei titolari di partita IVA alla data del 25 bre 2020 e dal successivo bre 2020 e dal successivo 

Fisco

Nella legge di Bilancio 2021

Locazioni brevi: scatta l'IVA per chi affitta più di 4 immobili

di Antonio Zappi - AC TaxAdvisors - Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

Con effetto dal periodo d'imposta 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi sarà riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, il regime imprenditoriale scatterà per presunzione di legge. Dal quinto immobile locato in regime "breve", quindi, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presumerà svolta in forma imprenditoriale, con conseguente passaggio alla tassazione ordinaria IRPEF e con obbligo di dotarsi anche di partita IVA. Lo prevede la legge di Bilancio 2021, che ripropone una modifica già approvata e successivamente stralciata in sede di conversione del decreto Agosto.

Un tentativo di modifica c'era già stato durante l'iter di conversione del **decreto Agosto**, con un emendamento dapprima approvato e poi stralciato in Senato, ma nel testo in bozza della **legge di Bilancio 2021** sono riapparse le nuove regole per la **cedolare secca** degli **affitti brevi**, che puntano a ridefinire i casi in cui si applica il regime di tassazione agevolato sugli affitti turistici, stabilendo chiaramente un **perimetro quantitativo** all'interno del quale l'attività di locazione per brevi periodi si presumerà esercitata in forma imprenditoriale.

Secondo quanto si legge nel testo del Ddl in circolazione, per effetto delle modifiche all'art. 4 del D.L. n. 50/2017, a partire **dal 1° gennaio 2021** si potrà accedere alla cedolare secca del 21% per ogni periodo di imposta per un **massimo di 4 immobili**: in tutti gli altri casi, l'attività di locazione sarà considerata svolta in forma imprenditoriale e le novità si applicheranno anche nel caso di contratti stipulati tramite intermediari o portali online.

La conseguenza di tale switch sarà quello di passare alla tassazione ordinaria IRPEF e l'attività di locazione, da chiunque esercitata, sarà attratta al reddito di impresa, diventando di fatto obbligatorio dotarsi anche di partita IVA.

In arrivo la banca dati delle strutture ricettive

Inoltre, modificandosi l'art. 13-*quater* del decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), verrà istituita presso il MIBACT una **banca dati delle strutture ricettive** e degli immobili destinati agli **affitti brevi** e agli immobili sarà assegnato un codice da utilizzare per ogni comunicazione relativa all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.

Sarà un apposito decreto del MIBACT, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, a stabilire modalità di realizzazione e di gestione della banca dati, così come dell'acquisizione dei codici identificativi regionali ed esso, anche a

fini di contrasto all'evasione fiscale, dovrà essere pubblicato in tutte le comunicazioni relative alla promozione e all'offerta degli immobili affittati.

Presunzione di legge dal 2021

La novità legislativa interviene a distanza di pochi mesi dalla [risposta a interpello n. 278 del 26 agosto 2020](#) che, proprio in tema di locazione breve, aveva visto le Entrate affermare che l'attività di locazione producesse redditi d'impresa (e non redditi fondiari) soltanto qualora la stessa fosse organizzata in forma di impresa, **a nulla invece rilevando il numero delle unità immobiliari locate**.

Circostanza che, invece, dal 2021 introdurrà una vera e propria **presunzione di legge**.

La disciplina delle locazioni brevi non può mai trovare applicazione qualora, insieme alla messa a disposizione dell'abitazione sono forniti servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con le finalità residenziali dell'immobile quali, ad esempio, la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti, essendo in tal caso richiesto un livello seppur minimo di organizzazione.

Fino ad oggi, quindi, sarebbero potuti scattare presupposti di individuazione di attività di tenore imprenditoriale, solo qualora la stessa fosse stata organizzata in presenza di idonei elementi per poterla considerare tale, quali la fornitura, insieme alla messa a disposizione dell'abitazione, di **servizi aggiuntivi** non presentanti una necessaria connessione con le finalità residenziali degli immobili, quali i detti servizi, per la cui fornitura potrebbe ben presupporre l'esistenza di una **organizzazione imprenditoriale**, nonché la presenza di personale dipendente, l'impiego di un vero e proprio "ufficio", l'utilizzo di un'organizzazione di mezzi e risorse umane e l'impiego di altri possibili fattori produttivi.

A partire, invece, dal 2021, dal **quinto immobile**

locato in regime “breve”, il **regime imprenditoriale** scatterà per presunzione di legge e si ha ragione di ritenere che tali norme debbano applicarsi anche in presenza di contratti di sublocazione e di contratti a titolo oneroso conclusi da un comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi.

Fisco

Le nuove misure anti Covid

Contributo a fondo perduto: tempistiche di erogazione collegate alle istanze

di Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

Chi ha presentato istanza per il fondo perduto entro il 13 agosto (24 agosto per gli eredi) riceve in automatico sul conto corrente il bonifico del nuovo contributo previsto dal decreto Ristori. Per chi, invece, non ha inviato l'istanza nei termini ma ha domicilio fiscale o sede operativa in Comuni calamitati classificati totalmente montani, la domanda può ancora essere presentata entro 30 giorni dalla data di riavvio della procedura telematica delle Entrate: lo ha previsto il decreto Agosto. Alla presentazione dell'istanza saranno chiamati, secondo termini e modalità ancora da stabilire, anche i nuovi beneficiari individuati dal decreto Ristori. Dal 18 novembre, inoltre, si apre la finestra per richiedere il contributo a favore degli esercenti dei centri storici. Tutto ciò comporterà discrepanze temporali nell'erogazione del contributo, che potrebbero tradursi in aggravii delle posizioni finanziarie dei contribuenti. Senza considerare le previsioni del decreto Ristori-bis...

Seconda chance per il contributo a fondo perduto.

Il decreto Ristori e il decreto Ristori bis lo riconoscono a favore dei titolari di partita IVA alla data del 25 ottobre 2020 che operano in settori economici particolarmente colpiti dalle sospensioni e dalle chiusure disposte dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e dal successivo D.P.C.M. 3 novembre 2020

Il contributo di fatto risulta essere una “coda” di quello già previsto dall'art. 25 del decreto Rilancio, destinato però solo ai contribuenti operanti in determinati settori economici e in determinare aree della penisola. Il legislatore ammette a questa seconda edizione del contributo a fondo perduto tutti i contribuenti di determinati settori, senza porre più quale condizione che i medesimi abbiano conseguito ricavi o compensi nel 2019 di ammontare non superiore a 5 milioni di euro. Nuove disposizioni in merito sono attese con il **decreto Ristori bis**, di prossima emanazione.

Il contributo a fondo perduto nel decreto Rilancio

L'art. 25 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) stabilisce che possono beneficiare del contributo a fondo perduto i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, che:

- nell'anno 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi **non superiore a 5 milioni di euro**;
- con ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **aprile 2020** inferiore ai **2/3** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **aprile 2019**. Per chi ha iniziato l'attività dal **1° gennaio 2019**, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi, sempre che sia rispettato il presupposto del limite di ricavi o compensi di 5 milioni.

Restano esclusi i soggetti la cui attività risulti cessata

alla data di presentazione dell'istanza; gli enti pubblici, gli intermediari finanziari, i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria; coloro i quali hanno diritto a specifiche indennità (ossia quelle previste dagli articoli 27 e 38 del decreto Cura Italia).

Lo stesso vale per i soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data dell'insorgere dello stato di emergenza Covid-19 (delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020) e per i quali, date le pregresse difficoltà economiche, non è necessaria la verifica della condizione del calo di fatturato.

Il contributo a fondo perduto si determina applicando una data percentuale alla **differenza** tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019:

- **20%** per i soggetti con ricavi o compensi **non superiori a 400.000 euro**;
- **15%** per i soggetti con **ricavi tra 400.000 euro e fino a un 1 milione di euro**;
- **10%** per i soggetti con **ricavi o compensi tra 1 e 5 milioni di euro**,

nel periodo d'imposta 2019.

In ogni caso, è garantito un contributo minimo per un importo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Al fine di poter beneficiare del contributo, era necessario presentare istanza secondo il modello approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020, **esclusivamente** tramite i **canali telematici** dell'Agenzia ovvero mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” - a partire dal 15 giugno 2020 e non oltre il 13 agosto 2020.

L'istanza doveva contenere il codice fiscale del

soggetto che richiede il contributo e l'IBAN del conto corrente su cui accreditare la somma.

Per contributi di ammontare superiore a 150.000 euro, il richiedente doveva compilare e sottoscrivere anche il quadro A dell'istanza. In particolare, doveva dichiarare di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa o di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 67, D.Lgs. n. 159/2011.

Nel caso in cui il soggetto richiedente fosse un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto, le istanze potevano essere trasmesse a partire dal 25 giugno 2020 e non oltre il 24 agosto 2020.

Entro gli stessi termini era possibile presentare una **nuova istanza**, in **sostituzione** dell'istanza precedentemente trasmessa; l'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non fosse stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. Pertanto, era possibile inviare una nuova istanza solo se non era stata emessa la ricevuta di accoglimento dell'istanza precedente.

Esclusivamente nel caso in cui l'ammontare del contributo sia **superiore a 150.000 euro**, l'istanza, comprensiva del quadro A doveva essere predisposta in formato pdf, firmata digitalmente dal soggetto richiedente e inviata, esclusivamente tramite PEC, all'indirizzo IstanzaCFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.

Il contributo a fondo perduto nel decreto Agosto

La legge di conversione del decreto Agosto (legge n. 126/2020) ha esteso la platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto ex art. 25 del decreto Rilancio ammettendo i soggetti con **sede nei comuni montani**.

Leggi anche [Contributo a fondo perduto, nuova \(limitata\) chance per i comuni montani](#)

La disposizione (art. 60, commi 7-sexies e 7-septies del D.L. n. 104/2020) prevede che i soggetti che non hanno presentato domanda per richiedere il contributo entro il 13 agosto 2020, che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il **domicilio fiscale** o la **sede operativa** nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, classificati **totalmente montani** di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9/1993, e non inseriti nella lista indicativa dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate dall'Agenzia delle Entrate in data 30 giugno

2020, possono presentare la **domanda entro 30 giorni dalla data di riavvio** della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Nota bene

A partire dal **18 novembre 2020** fino al 14 gennaio 2021, gli esercenti dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dall'emergenza Covid 19 possono presentare domanda per il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Agosto. Le domande possono essere inviate tramite l'apposito servizio web nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Con provvedimento del 12 novembre 2020, l'Agenzia ha approvato il modello di istanza, con le relative istruzioni di compilazione. Il pagamento del contributo sarà effettuato con accredito sul conto corrente del beneficiario riportato nell'istanza.

Leggi anche [Contributo a fondo perduto nei centri storici: domande dal 18 novembre](#)

Il contributo a fondo perduto nel decreto Ristori e nel decreto Ristori bis

Il decreto Ristori ripropone il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti che alla data del **25 ottobre 2020** hanno la **partita IVA attiva** e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati dell'allegato 1 del decreto, le quali risultino pregiudicate dalle nuove misure restrittive introdotte con il D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

Non possono accedere al ristoro i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020 e quelli la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del contributo.

Il contributo spetta anche gli operatori individuati dall'art. 25-bis del decreto Rilancio (settore ricreativo e dell'intrattenimento).

Leggi anche [Ristori a fondo perduto: chi li riceverà e chi no](#)

Il contributo spetta **indipendentemente** dal fatto che l'ammontare dei **ricavi conseguiti nel 2019** sia superiore a 5 milioni di euro. Pertanto, **potranno accedere** alla nuova edizione dell'agevolazione in questione anche i **contribuenti** che sono stati **esclusi** dalla prima. Rimane invece ferma la condizione secondo la quale per poter beneficiare del contributo in parola è necessario che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi registrato nel mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 di quello del mese di aprile 2019. Il contributo viene riconosciuto, anche in assenza del calo di fatturato, ai soli soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.

Al contributo possono dunque accedere:

- i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto presentando istanza all'Agenzia delle Entrate entro il 13 agosto 2020. Per questi soggetti l'erogazione delle somme sarà **automatica** sul conto corrente bancario o postale dai medesimi indicati nell'istanza già trasmessa all'Agenzia, parametrando la somma da corrispondere a una percentuale della somma già corrisposta in precedenza;
- i contribuenti che non hanno presentato istanza per accedere al contributo *ex art. 25* dovranno presentare apposita istanza, esclusivamente mediante la procedura web, utilizzando il modello approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020. Anche in tal caso, la quota di contributo spettante verrà calcolata sulla base dello stesso parametro utilizzato per i soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo.

Leggi anche

- Decreto Ristori: doppio binario per i nuovi contributi a fondo perduto
- Nuovi ristori a fondo perduto: chi deve presentare istanza alle Entrate

Il rischio di discrepanze temporali nell'erogazione

Mentre l'erogazione del ristoro avverrà in automatico per i contribuenti che hanno già fruito del contributo a fondo perduto, i soggetti che invece non hanno ancora beneficiato del contributo dovranno attendere la pubblicazione di un apposito provvedimento direttoriale con il quale verranno stabiliti i **termini** e le **modalità di trasmissione** dell'istanza all'Agenzia delle Entrate.

Nota bene

Secondo quanto indicato nella memoria depositata dall'Agenzia delle entrate in Commissione finanze del Senato durante l'esame della legge di conversione del decreto Ristori, il modello di istanza sarebbe già pronto e **dal 23 novembre 2020** sarà aperto il canale dell'Agenzia delle Entrate per tutti quelli che dovranno inoltrare la nuova domanda del contributo a fondo perduto.

Inoltre, sempre da quella data, chi - tra il primo e il secondo contributo - ha modificato l'IBAN, potrà aggiornare le informazioni tramite comunicazione on-line e ricevere i bonifici dei secondi indennizzi.

L'Agenzia delle Entrate, infatti, sta predisponendo un nuovo provvedimento direttoriale che stabilirà, i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze dei soggetti che non hanno già richiesto il contributo a fondo perduto e ogni ulteriore disposizione attuativa.

Di fatto, quindi, potrà succedere che si verifichino delle **discrepanze temporali** - che si potrebbero

evidentemente tradurre in **aggravi delle posizioni finanziarie** dei contribuenti - tra:

- quanti hanno già presentato l'istanza (che si vedranno accreditata sul conto corrente la somma loro spettante) e
- quanti invece accedono per la prima volta al contributo a fondo perduto (che invece dovranno attendere le indicazioni dell'Agenzia).

Come quantificare l'importo

Il decreto Ristori bis ha ampliato la platea delle categorie di attività che possono beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. n. 137/2020. Le categorie sono individuate nell'Allegato 1 al D.L. n. 149/2020.

Tra le nuove attività beneficiarie del contributo, rientrano, nella quota percentuale del 100%, ad esempio, le attività di fotoreporter (742011), le lavanderie industriali (960110) e i corsi di danza (855201); nella quota percentuale del 200% sono inclusi, ad esempio, i corsi sportivi e ricreativi (855100), le attività dei musei (910200), delle biblioteche (910100), dei luoghi e monumenti storici (910300).

Inoltre, per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO:

- 561030 - gelaterie e pasticcerie;
- 561041 - gelaterie e pasticcerie ambulanti;
- 563000 - bar e altri esercizi simili senza cucina;
- 561000 - alberghi,

aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate (zone rosse e arancioni), la quota percentuale del contributo è aumentata di un ulteriore 50% rispetto a quella indicata nell'Allegato 1 (la quota del contributo passa quindi dal 150% al 200%).

È inoltre previsto che il contributo a fondo perduto sia riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro.

Il contributo sarà erogato dall'Agenzia delle Entrate, previa presentazione di apposita istanza.

Inoltre, se tali soggetti svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1, il contributo è determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. n. 137/2020.

Qualora l'attività prevalente non rientri nell'Allegato 1, il contributo spetta alle condizioni stabilite dai commi 3 e 4 del DL 137/2020 (quindi calo del fatturato o

partita IVA attiva dal 1° gennaio 2019) ed è determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa.

L'erogazione del contributo è subordinata a controlli antimafia.

L'ammontare del contributo non può superare 150.000 mila euro.

Il contributo viene riconosciuto nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" previsto dalla Commissione Europea.

Nuovo contributo a fondo perduto nel decreto Ristori bis

Viene infine previsto un nuovo contributo a fondo perduto in favore dei soggetti che alla data del 25 ottobre

2020 hanno la partita IVA attiva e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'**Allegato 2** del decreto, e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse).

Si tratta a titolo esemplificativo di commercianti al dettaglio operanti nelle zone rosse.

L'ammontare del contributo è calcolato, sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 del D.L. n. 137/2020, con l'applicazione dell'unica percentuale del 200% prevista per tutte le categorie di attività individuate dai codici ATECO riportati nell'Allegato 2.

L'erogazione del contributo è subordinata a controlli antimafia.

Fisco

Avvocato della Corte di Giustizia UE

Pasti pronti da asporto: costituiscono cessione di prodotti alimentari ad aliquota ridotta

La vendita di piatti, preparati in luoghi di ristorazione rapida nei quali il soggetto passivo mette a disposizione del cliente un'infrastruttura che consente il consumo di pasti in loco che è da esso organizzata o condivisa con altri fornitori di piatti pronti per il consumo, costituisce un servizio di ristorazione, mentre la vendita di piatti, preparati in locali di ristorazione rapida, che il cliente decide di asportare e di non consumare in loco nell'infrastruttura messa a disposizione dal soggetto passivo a tal fine, costituisce una cessione di prodotti alimentari che può essere assoggettata ad imposta a un'aliquota IVA ridotta. Quest'ultima può essere identica a quella applicabile al servizio di ristorazione, a condizione di non minare il principio di neutralità fiscale. È quanto dichiara nelle sue conclusioni del 12 novembre 2020 l'Avvocato della Corte di Giustizia UE nella causa n. C-703/19.

L'Avvocato della Corte di Giustizia Ue è stato interpellato nella causa n. C-703/19 per fornire chiarimenti in merito all'assoggettamento ad imposta sul Valore Aggiunto ad aliquota ridotta per le operazioni di **fornitura di alimenti** secondo **vari metodi di vendita** in locali di ristorazione rapida, organizzati in base ad un contratto di franchising.

Il giudice del rinvio chiede alla Corte se le varie attività di **vendita di piatti pronti** per il consumo immediato presso gli stabilimenti di ristorazione rapida, possano essere definite «servizi di ristorazione» ai quali può essere applicata un'aliquota IVA ridotta.

Il succo della questione è dunque quello di chiarire cosa debba intendersi per **ristorazione rapida**. Compito non di facile soluzione in quanto questo tipo di operazioni presentano caratteristiche che, a seconda delle condizioni di vendita degli alimenti e della scelta del cliente, possono essere quelle di una cessione di beni o di una prestazione di servizi. Il procedimento principale rivela difficoltà nel **distinguere la nozione di «prodotti alimentari» da quella di «servizi di ristorazione»**.

Conclusioni dell'Avvocato Generale

L'Avvocato della Corte di Giustizia Ue, nelle sue conclusioni del 12 novembre 2020 rileva che è la prima volta che la Corte si trova ad interpretare la definizione della nozione di «servizi di ristorazione e di catering»

adottata dal legislatore dell'Unione, nel contesto particolare della facoltà conferita agli Stati membri di applicare due aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) a talune categorie di beni o servizi.

In effetti, per rispondere al quesito occorre identificare quale sia **l'esatta qualificazione di operazioni di fornitura di pasti** e in particolare se identificarli come «servizi di ristorazione» o come cessioni di «piatti pronti per il consumo». Questo perché sono applicabili alle due operazioni due aliquote IVA ridotte diverse, vale a dire l'8% per i primi, dal momento che il prodotto può essere consumato immediatamente, e il 5% per le seconde, se il prodotto non soddisfa tale condizione. Tale distinzione è fatta con riferimento a una **classificazione statistica nazionale delle attività economiche** di cui il giudice del rinvio evidenzia il carattere determinante e la differenza dalla nomenclatura combinata.

Dall'analisi condotta, l'Avvocato evidenzia che:

- la nozione di «**servizi di ristorazione e di catering**» comprende la fornitura di cibi in un luogo, posto sotto il controllo del soggetto passivo, in cui risorse materiali e umane sono organizzate e allestite per garantire al consumatore la qualità di servizi sufficienti per assicurarne il comfort e la sicurezza in vista del consumo immediato di tali cibi in loco. Di conseguenza, costituisce un **servizio di ristorazione** la vendita di piatti, preparati, in luoghi di ristorazione rapida nei quali il soggetto passivo mette a disposizione del cliente un'infrastruttura per il consumo di pasti in loco da esso organizzata o condivisa con altri fornitori di piatti pronti per il consumo;

- la nozione di «**prodotti alimentari**» comprende la fornitura di cibi, in vista del loro consumo immediato, al di fuori del luogo messo a disposizione dal soggetto passivo con servizi di supporto sufficienti a permettere il consumo in loco. Di conseguenza, la vendita di piatti, preparati in luoghi di ristorazione rapida, che il cliente decide di asportare e di non consumare in loco nell'infrastruttura messa a disposizione dal soggetto passivo a tal fine, non costituisce un servizio di ristorazione, bensì una **cessione di prodotti** alimentari, che può essere assoggettata ad un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto. Quest'ultima può essere identica a quella applicabile al servizio di ristorazione, a condizione di non minare il principio di neutralità fiscale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Avvocato della Corte di Giustizia UE, conclusioni 12/11/2020, causa n. C-703/19

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

No alla detrazione dell'Iva di un'operazione oggettivamente inesistente

Il diritto alla detrazione dell'Iva mira a sgravare interamente l'imprenditore dall'onere del tributo dovuto o assolto nell'ambito di tutte le sue attività economiche, purché a questo soggette. L'emittente di fatture fittizie, quindi non può beneficiare della neutralità dell'Iva in esame, vista la mancata corrispondenza con le operazioni del soggetto passivo tassato a valle. Pertanto, in assenza di una realizzazione effettiva della cessione di beni o della prestazione di servizi, non può sorgere alcun diritto alla detrazione. Questi i principi affermati dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 25916 depositata il 16 novembre 2020.

L'Agenzia delle Entrate notificava ad una società un avviso di accertamento per recuperare l'Iva detratta illegittimamente, in quanto riferita ad un'operazione oggettivamente inesistente. La predetta, secondo l'Ufficio, doveva ritenersi tale in quanto non sorretta né dalla fornitura delle merci, né dal pagamento e presumibilmente disposta solamente al fine di creare una posizione creditoria utile per accedere al credito bancario. Il provvedimento era immediatamente impugnato innanzi alle Commissioni tributarie che sia in primo sia in secondo grado ne accoglievano le doglianze. In particolare, i giudici della CTR confermarono la sentenza di primo grado sulla base del rilievo secondo cui l'operazione aveva sol un carattere finanziario senza alcun pregiudizio per l'erario. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25916/2020 ha accolto il ricorso presentato dall'Amministrazione finanziaria. I giudici di legittimità, sulla base di un consolidato orientamento, hanno ribadito che si ritengono operazioni oggettivamente inesistenti quelle la cui fattura costituisce in tutto o in parte una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai attuate da alcuno. In questo caso si forma un duplice e differente onere probatorio: l'Amministrazione è tenuta a provare anche in forma indiziaria e presuntiva l'inesistenza dell'operazione; il contribuente, invece, è chiamato alla dimostrazione del contrario. Tuttavia, come chiarito dalla Corte, non potrà avvalersi di una

mera esibizione della fattura o della regolarità formale delle scritture contabili, mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione del tutto fittizia. Il diritto alla detrazione di imposta è, infatti, previsto per i beni ed i servizi acquistati od importati, sorge al momento in cui l'imposta diviene esigibile. Esso può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. Naturalmente, il tributo sarà indetraibile quando l'operazione è di fatto inesistente, ossia quando non può avere alcun collegamento con le operazioni del soggetto passivo tassato a valle. Nel caso di specie, l'operazione compiuta dall'ente risultava essere oggettivamente inesistente in quanto priva di riscontro in relazione alla fornitura di merci ed al pagamento. Da qui l'accoglimento del ricorso.

A cura della Redazione

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Iva: anche senza variazione in diminuzione illegittima la cartella per imposta non più dovuta a causa del fallimento

Con la sentenza n. 25896, depositata il 16 novembre 2020, la Corte di Cassazione ha precisato che in tema di Iva, è illegittima la pretesa del fisco di ottenere l'imposta dal cedente o dal prestatore che non abbia fatto ricorso al meccanismo della variazione della base imponibile per mancato pagamento, a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose, qualora questo meccanismo sia stato utilizzato dal cessionario o committente, e sia stato eliminato in tempo utile il rischio di perdita di gettito per l'erario.

Una società cooperativa riceveva una cartella di pagamento per Iva dichiarata e non versata. Veniva proposto ricorso e a fondamento dell'impugnazione, la contribuente eccepiva che l'imposta non versata, riguardava fatture emesse e regolarmente registrate nei confronti di altra società, che non le aveva pagate perché in stato di insolvenza, successivamente fallita. La CTP rigettava l'impugnazione. Avverso tale statuizione ricorreva in appello ed il gravame veniva accolto facendo leva sulla tardività della notifica della cartella eccepita con motivi aggiunti in primo grado. L'Ufficio

ricorreva per

Cassazione e la sentenza d'appello veniva cassata con rinvio. In esito alla riassunzione, la contribuente rappresentava che il tribunale competente avesse disposto la chiusura del fallimento della committente, per insufficienza di attivo, ed il proprio credito ammesso in chirografo era rimasto insoddisfatto. Il giudice della riassunzione respingeva comunque l'appello perché a fronte del decreto di chiusura del fallimento la società avrebbe dovuto attivare la procedura di variazione in diminuzione. Dunque la pretesa contenuta in cartella risultava legittima. La contribuente ricorreva per Cassazione lamentando che il giudice d'appello avesse erroneamente escluso l'impugnazione della cartella concernente Iva, non più dovuta in ragione del sopravvenuto fallimento, anche in assenza di una procedura di variazione prevista dall'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.

La decisione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25896 depositata il 16 novembre 2020, ha accolto il ricorso della società cassando con rinvio la sentenza impugnata. La Suprema Corte premette innanzitutto che la pretesa contenuta nella cartella sia fondata sull'obbligo dei soggetti passivi di assolvere l'iva esposta in fattura, indipendentemente dal versamento in ragione di un'operazione soggetta ad Iva e tale principio risponde all'esigenza di eliminare il rischio di perdita del gettito fiscale, che può derivare dal diritto di detrazione. In sostanza chiarisce la Corte, per la CTR la società avrebbe dovuto fare ricorso alla procedura di variazione, allegando l'irrecuperabilità del credito che vantava nei confronti del committente, facendo leva sul decreto di chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo, idoneo così a fornire la certezza dell'irrecuperabilità del credito vantato. In tal modo avrebbe maturato il diritto di detrazione dell'imposta corrispondente alla variazione. Secondo i giudici di legittimità in realtà nel campo delle procedure concorsuali, alla luce della giurisprudenza unionale, l'applicabilità dell'art. 26 del d.p.r. 633/1972 non necessita della certezza dell'irrecuperabilità derivante dall'infruttuosità della procedura. Per accordare il diritto alla riduzione della base imponibile quindi è sufficiente che il soggetto passivo evidenzi l'esistenza di una probabilità ragionevole che il debito non sia saldato anche a rischio che la base imponibile sia rivalutata al rialzo nell'ipotesi in cui il pagamento avvenga comunque. E ciò proprio perché la certezza della definitiva irrecoverabilità del credito, a causa della lunga durata delle procedure concorsuali, può essere acquisita solo dopo circa dieci anni. Nella specie la circostanza che la ricorrente non avesse

applicato l'art.26 né prima né dopo il decreto di chiusura del fallimento della sua committente, non giova in ogni caso alle ragioni dell'Ufficio e ciò proprio sulla base della *ratio* del meccanismo di rettifica che serve pur sempre a garantire la precisione delle detrazioni e quindi la neutralità dell'imposta. Se dunque il rischio di perdita di gettito fiscale è stato completamente eliminato in tempo utile, deve essere garantito il principio di neutralità dell'imposta e ciò anche se il fornitore non ha proceduto alla rettifica. Non si può infatti ritenere dovuta, l'iva esposta in fattura che sia stata oggetto della procedura di variazione da parte del curatore fallimentare del cessionario/committente, a causa della mancanza di fondi necessari al pagamento del corrispettivo. E' decisivo quindi il fatto dell'annotazione della variazione da parte del curatore, in tempo utile ad eliminare la perdita di gettito.

A cura della Redazione

Fisco

Dal CNDCEC

Scade il 30 novembre la compilazione questionario Antiriciclaggio

In tema di adempimenti antiriciclaggio, il questionario deve essere trasmesso dagli ordini territoriali al CNDCEC entro e non oltre la data del 30 novembre 2020. Lo ha reso noto il CNDCEC con l'informativa n. 136 del 13 novembre 2020 con cui ha chiarito che i dati raccolti dovranno essere comunicati al MEF entro il 31/12/2020 a completamento della Relazione annuale per il 2019 con scadenza al 30 marzo, quest'anno trasmessa solo parzialmente dal CNDCEC a causa dell'emergenza sanitaria tutt'ora in corso.

Il CNDCEC ha pubblicato l'informativa n. 136 del 13 novembre 2020 riguardante gli adempimenti antiriciclaggio degli Ordini professionali e la trasmissione del questionario per la raccolta delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 5, co. 7, D.Lgs. 231/2007.

Il CNDCEC ha invitato gli ordini territoriali a compilare il **questionario** avente ad oggetto i dati e le informazioni relative alle seguenti funzioni:

- di promozione dell'osservanza degli obblighi antiriciclaggio (anno di riferimento: 2019);

- di controllo del rispetto degli obblighi antiriciclaggio (anno di riferimento: 2019),

al fine di assolvere gli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 5, co. 7, del D.Lgs. 231/2007, ossia trasmissione annuale al Ministero dell'economia e delle

finanze dei dati e delle informazioni sulle attività svolte nell'anno solare precedente dagli Ordini territoriali nell'ambito delle loro funzioni di vigilanza, supervisione e controllo.

Prelevail questionario

Per agevolare lo svolgimento, da parte degli Ordini, della funzione di vigilanza sull'osservanza della normativa antiriciclaggio da parte dei propri iscritti, il Consiglio Nazionale, per il 2019, ha messo a disposizione un questionario da somministrare a campione agli iscritti tramite la piattaforma **Concerto**.

Gli Ordini che per la somministrazione del **questionario** agli iscritti si sono avvalsi della suddetta piattaforma potranno compilare solo il questionario.

Diversamente, gli Ordini territoriali che hanno somministrato il questionario ai propri iscritti con modalità differenti dall'adesione alla piattaforma "Concerto" dovranno compilare e trasmettere anche il **report** allegato all'informativa stessa.

I dati richiesti devono essere trasmessi entro e non oltre la data del 30 novembre 2020 e dovranno essere **comunicati al MEF** entro il 31/12/2020 a completamento della Relazione annuale per il 2019 con scadenza al 30 marzo, quest'anno trasmessa solo parzialmente dal CNDCEC a causa dell'emergenza sanitaria tutt'ora in corso.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, informativa 13/11/2020, n. 136

Fisco

Dal CNDCEC

Commercialisti, elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale differite al 13 aprile 2021

La data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale è differita al 13 aprile 2021. Lo ha reso noto il CNDCEC con l'informativa n. 137 del 16 novembre 2020 con cui ha chiarito che il Ministero della Giustizia, con nota del 3 novembre scorso, ha evidenziato la legittimità della delibera assunta ed il potere del Consiglio Nazionale di indicare, in via eccezionale, la nuova data per lo svolgimento delle nuove elezioni, considerate le disposizioni speciali contenute nell'art. 31 del DL 137/2020.

Il CNDCEC ha pubblicato l'informativa n. 137 del 16 novembre 2020 riguardante la data delle

elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti.

Lo scorso mese il Ministero della Giustizia ha comunicato che era in corso di pubblicazione il DM 14 ottobre 2020 con il quale il Ministro aveva fissato al 15 gennaio 2021 la data delle elezioni per il **rinnovo del Consiglio Nazionale**, ai sensi dell'art. 25, comma 5 del d.lgs. 139/2005.

Per questa ragione, dopo l'emanazione delle disposizioni dell'art. 31 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, il Consiglio Nazionale nella seduta del 30 ottobre 2020 ha deliberato il **differimento della data** delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale al **13 aprile 2021** e ne ha dato comunicazione al Ministero della Giustizia affinché valutasse l'adozione di un nuovo decreto ministeriale nel caso in cui la sola delibera assunta dal Consiglio Nazionale non fosse stata ritenuta idonea a differire le elezioni.

Il Ministero della Giustizia, con nota del 3 novembre scorso, ha evidenziato la legittimità della delibera assunta ed il potere del Consiglio Nazionale di indicare, in via eccezionale, la nuova data per lo svolgimento delle nuove elezioni, considerate le disposizioni speciali contenute nell'art. 31 del DL 137/2020.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, informativa 16/11/2020, n. 137

Fisco

Dalla Gazzetta Ufficiale

Il processo tributario trova le regole tecnico-operative per l'udienza da remoto

Arrivano le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze da remoto "a regime" nel processo tributario. Con il D.M. 11 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2020, il Ministero dell'Economia e delle finanze prevede che le udienze a distanza si svolgano mediante collegamenti da remoto utilizzando il programma informatico Skype for Business. La partecipazione all'udienza a distanza deve assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020, è stato pubblicato il D.M. 11 novembre 2020 del Ministero dell'Economia e delle finanze, riguardante le **regole tecnico-operative** per lo svolgimento

dell'**udienza da remoto** "a regime" nel **processo tributario**.

Leggi anche Processo tributario: pronte le regole tecnico-operative per l'udienza da remoto

In questo modo si consente la trattazione delle udienze pubbliche o camerali attraverso **collegamenti da remoto** e quindi l'attivazione delle **udienze a distanza**, come previsto dall'art. 16, comma 4, D.L. n. 119/2018 e dall'art. 27, D.L. n. 137/2020.

Le udienze a distanza si svolgono mediante collegamenti da remoto utilizzando il programma informatico **Skype for Business**.

La partecipazione all'udienza avviene a distanza mediante un **collegamento audiovisivo** da remoto con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio.

In particolare, la decisione del Presidente di svolgere l'udienza a distanza è comunicata a mezzo posta elettronica certificata alle parti e prima dell'udienza stessa, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria deve inviare una **seconda comunicazione** all'indirizzo di posta elettronica certificata contenente il **link** per la partecipazione all'udienza a distanza e l'avviso che l'accesso all'udienza tramite tale link comporta il trattamento dei dati personali.

In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente sospende l'udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia la stessa.

Quanto al **verbale di udienza** si prevede che debba essere redatto come documento informatico e debba essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell'udienza.

Se non è possibile procedere con la **sottoscrizione digitale**, il segretario deve procedere ad effettuare copia informatica del verbale sottoscritto con firma autografa e ad inserirla nel fascicolo informatico d'ufficio, previa apposizione della propria firma digitale.

Nell'area dedicata del portale del MEF giustiziatricibutaria.gov.it saranno pubblicate le "linee guida tecnico-operative" per le parti e i loro difensori e l'informativa sul trattamento dei dati personali *ex* articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle finanze, D.M. 11/11/2020 (Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16/11/2020)

Lavoro e Previdenza

Legge di Bilancio 2021

Part time verticale ciclico: periodi non lavorati validi per la pensione

di Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

La legge di Bilancio 2021, che ha ricevuto il (secondo) via libera dal Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2020, contiene importanti novità in merito alla copertura previdenziale del part time verticale ciclico. Si prevede infatti che l'intera durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che comprende anche periodi non interamente lavorati, venga riconosciuta utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità richiesti per l'accesso alla pensione. Per i rapporti già esauriti alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, il riconoscimento del beneficio previdenziale è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato.

La **legge di Bilancio 2021**, così come era stato già anticipato nel percorso di concertazione 4.0 su un nuovo intervento di riordino del sistema previdenziale, interviene, *inter alia*, rafforzando gli strumenti per la gestione dei processi aziendali di **turnover generazionale** e migliorando la **copertura previdenziale del part time verticale ciclico**.

Si proroga infatti il **contratto di espansione** estendendone la portata e si prevede come nel **part time verticale ciclico** gli anni di attività saranno pienamente **valutati** ai fini del **diritto alla pensione**.

Rispetto a quelle che erano le indiscrezioni, almeno nello schema iniziale della Manovra finanziaria, salvo emendamenti introdotti nel corso dell'iter parlamentare, non si interviene invece in materia di isopensione. Con l'articolo in materia di part time verticale si superano in primo luogo le discrasie, oggetto di frequenti controversie giudiziarie anche alla luce della sentenza della Corte europea di Giustizia del 10 giugno 2010, rispetto al **part time orizzontale**, si agevolano dal punto di vista previdenziale categorie di lavoratori stagionali particolarmente penalizzati dalla crisi economica derivante dall'emergenza da Covid 19 e si affina dal punto di vista previdenziale lo strumento del part time su cui potrebbero innescarsi ulteriori ragionamenti in prospettiva di staffetta generazionale, tema ritenuto di particolare rilevanza per riavviare il mercato del lavoro e l'occupazione giovanile e per garantire nel medio-lungo periodo la sostenibilità del nostro sistema previdenziale.

Leggi anche: CIG, divieto di licenziamento, opzione donna e APE sociale: le novità della legge di Bilancio 2021

Flessibilità oraria e digitalizzazione

Va ricordato come nel *Programma Nazionale delle Riforme* collegato al *Documento di Economia e finanza* elaborato dal Governo nello scorso mese di luglio si evidenziava come la pandemia da COVID-19 ha

accelerato il processo già in atto di revisione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e dei suoi tempi.

Appare necessario intervenire, si sottolineava, favorendo i percorsi di **digitalizzazione** dei luoghi di lavoro e la **flessibilità oraria** per bilanciare le esigenze produttive dell'impresa con i bisogni di conciliazione dei lavoratori e delle lavoratrici, evitando disuguaglianze di genere.

Queste misure si accompagnano ad un necessario **investimento sulle competenze dei lavoratori**, promuovendo formazione continua e permanente accanto ad un *reskilling* professionale mirato, che sappia intercettare le trasformazioni del mercato del lavoro conseguenti alla pandemia.

In tale ottica, proseguiva il PNR, è necessario rafforzare i **percorsi di inserimento dei giovani** nel mercato del lavoro mediante la promozione degli **istituti di solidarietà espansiva** e della **staffetta generazionale**. In una visione più ampia l'obiettivo complessivo è quello di innalzare la produttività del lavoro, indicatore chiave di crescita economica e competitività, anche ai fini della valutazione della performance economica nei confronti internazionali.

Particolarmente eloquenti sono le recentissime rilevazioni dell'Istat secondo cui nel periodo 1995-2019 la produttività del lavoro nel nostro Paese ha registrato una crescita media annua dello 0,3%, derivante da incrementi medi del valore aggiunto e delle ore lavorate rispettivamente pari allo 0,7% e allo 0,4%.

In un panorama europeo nello stesso intervallo periodale la crescita media annua della produttività del lavoro in Italia (0,3%) è stata decisamente inferiore a quella sperimentata nel resto d'Europa (1,6% nell'Ue28, 1,3% nell'Ue15 e 1,2% nell'area euro).

Tassi di incremento in linea con la media europea sono stati registrati dalla Francia (1,3%), dal Regno Unito (1,5%) e dalla Germania (1,3%).

Nel periodo più recente (2014-2019), la produttività del lavoro in Italia è aumentata in misura modesta (+0,2% medio annuo), generando un ulteriore ampliamento del divario di crescita rispetto all'Ue28 (che presenta una variazione dell'1,3%). La dinamica risulta inferiore a quella registrata in Germania (+1,0%), Francia (+0,8%), Spagna e Regno Unito (entrambe +0,7%).

Part time verticale ciclico

Per quel che riguarda nello specifico il **part time verticale ciclico** (che prevede l'inattività in alcuni periodi dell'anno) la legge di Bilancio 2021 prevede come, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio), l'intera durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, è **riconosciuta** utile ai fini del raggiungimento dei **requisiti di anzianità** lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione nei limiti previsti dall'applicazione del minimale retributivo: gli anni di attività saranno cioè pienamente valutati ai fini del diritto alla pensione.

Allo stato attuale la normativa non prevede invece la valorizzazione ai fini pensionistici dei **periodi di inattività lavorativa** del part-time verticale che sono **considerati neutri** rispetto alla maturazione dell'anzianità contributiva computabile a fini pensionistici con possibile dilatazione conseguente nella data di

pensionamento.

La Relazione tecnica precisa in ogni modo che per i **dipendenti pubblici** è già previsto che ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione a carico dell'amministrazione interessata e del diritto all'indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero.

Per quel che riguarda le nuove disposizioni il testo della legge di Bilancio sottolinea poi come con riferimento ai **contratti** di lavoro a tempo parziale **esauriti prima della data di entrata in vigore del provvedimento**, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla **presentazione di apposita domanda** dell'interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione nuovo testo non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore dello stesso.

Per quel che riguarda gli oneri relativi di finanza pubblica vengono quantificati in misura pari a 28,4 milioni di euro per l'anno 2021, 26,3 milioni di euro per l'anno 2022, 24,7 milioni di euro per l'anno 2023, 26,5 milioni di euro per l'anno 2024, 29,8 milioni di euro per l'anno 2025, 32,6 milioni di euro per l'anno 2026, 34,7 milioni di euro per l'anno 2027, 45,3 milioni di euro per l'anno 2028, 44 milioni di euro per l'anno 2029, 53 milioni di euro per l'anno 2030 e 64,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

Lavoro e Previdenza

Ai lavoratori genitori (anche autonomi)

Congedi Covid-19 e bonus baby sitter: in quali casi spettano?

di Barbara Maiani - Consulente del lavoro in Modena

La ripresa delle attività scolastiche in presenza, se da un lato ha semplificato la gestione dei figli minori conviventi, dall'altro ha evidenziato una nuova esigenza di cura allorché il figlio studente e convivente venga posto in quarantena. I decreti emergenziali (dal decreto Agosto ai decreti Ristori e Ristori bis) hanno adottato importanti misure per i genitori lavoratori, prevedendo congedi straordinari, indennizzati e non, e, in specifici casi, un bonus baby sitter. Se ne parlerà nel corso del Forum One LAVORO, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, in live streaming il 17 novembre 2020.

Il già complesso equilibrio tra **genitorialità e lavoro** ha trovato nell'**emergenza epidemiologica** che stiamo vivendo un ostacolo in più. Nella prima fase dell'epidemia, quella che comunemente viene definita prima fase, il nostro legislatore era intervenuto al fine di consentire la presenza di almeno un genitore al fianco dei **figli minori di 16 anni** - durante la chiusura dei plessi scolastici - con il cosiddetto congedo parentale Covid 19.

Ora, la ripresa delle attività scolastiche in presenza - seppur di difficile gestione e in talune ipotesi e realtà sostituita dalla didattica a distanza - se da un lato ha semplificato la gestione dei figli, dall'altro ha evidenziato una **nuova esigenza di cura**, quella che si verifica allorché un figlio minore convivente viene posto **in quarantena** per contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico (quarantena che deve essere disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente). Per questa ipotesi, è stato introdotto un nuovo congedo straordinario per quarantena del figlio, fruibile in subordine allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

Leggi anche Assenze dei lavoratori per Covid-19: come gestirle e con quali costi per le aziende

Quarantena legata alla frequenza scolastica

Inizialmente prevista solo per la quarantena legata alla frequenza scolastica, con la legge di conversione del decreto Agosto (D.L. 104/2020), la fruibilità del congedo è stata allargata anche ai casi di quarantena del figlio minore a seguito di contagio avvenuto "nell'ambito dello svolgimento di **attività sportive di base, attività motoria** in strutture quali palestre, **piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati**" (art. 21 bis co.1 D.L.104/2020 introdotto dalla legge 126 del 13 ottobre 2020) e "...all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire **lezioni musicali e linguistiche**." (art. 21 bis co. 2 cit.). Un chiarimento su questi ultimi casi si impone, in quanto - al successivo comma 3 - il legislatore riporta quale ipotesi di sospensione quella disposta per contagio avvenuto

nel solo "plesso scolastico". Restano completamente esclusi dal campo di applicazione della norma quarantene disposte per contagi avvenuti al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 21 bis citato.

Le condizioni per la fruizione del congedo sono state declinate nel dettaglio dalla circolare INPS n. 116 del 2 ottobre 2020, la quale ha delimitato le ipotesi di compatibilità del congedo con altri istituti sempre legati alla cura dei figli. Il congedo - destinato unicamente ai lavoratori dipendenti, compresi i genitori affidatari - potrà essere richiesto **fino al 31 dicembre 2020**.

Sospensione dell'attività didattica in presenza

Il cosiddetto **decreto Ristori** (D.L. n. 137/2020), all'articolo 22 ha ampliato il campo di applicazione della norma, sia con riferimento al campo di applicazione oggettivo - estendendo la fruibilità del congedo anche nelle ipotesi di sospensione dell'attività didattica in presenza - che soggettivo, includendo tra i beneficiari anche i genitori di **figli conviventi di età inferiore ai 16 anni**. Gli stessi genitori tuttavia non hanno titolo ad alcuna tutela previdenziale né retributiva, ma unicamente di lavoro con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Le condizioni per la fruizione possono essere così riassunte:

- Rapporto di lavoro in essere al momento della fruizione;
- Impossibilità a svolgere il **lavoro in modalità agile**;
- **Convivenza con il figlio** minore risultante dal certificato di residenza;
- Età del **figlio inferiore ai 14 anni** nel caso di congedo retribuito e fino a 16 anni non retribuito;
- **Quarantena** disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico o sospensione delle attività didattiche in presenza;
- Durata del **congedo massimo** pari alla quarantena del figlio, comprese eventuali proroghe della stessa.

Compatibilità ad ampio raggio

Diverse sono le casistiche in cui il congedo straordinario per quarantena è compatibile con la contestuale fruizione, da parte dell'altro genitore, di strumenti a

sostegno della conciliazione vita lavoro. Si riassumono brevemente nella tabella seguente:

Istituto	Compatibilità con congedo per quarantena scolastica
Malattia dell'altro genitore convivente	Si
Congedo di maternità/parentale fruito dall'altro genitore convivente per altro figlio	Si
Congedo di maternità/parentale fruito dall'altro genitore convivente per lo stesso figlio	No
Ferie dell'altro genitore convivente	Si
Aspettativa non retribuita dell'altro genitore convivente	Si
Genitore convivente in situazione di fragilità	Si
Fruizione di permessi ex art.33 co.3 e 6 L.104/90, prolungamento del congedo parentale o fruizione del congedo ex art.42 D.lgs.151/2020 per il medesimo figlio da parte dell'altro genitore convivente	Si
Genitore convivente con accertata disabilità grave (100% invalidità)	Si
Fruizione di riposi giornalieri ex 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) da parte dell'altro genitore convivente per lo stesso figlio	No
Stato di disoccupazione dell'altro genitore	No
Fruizione - a zero ore - di strumenti a sostegno del reddito da parte dell'altro genitore	No
Lavoro agile del genitore richiedente o dell'altro genitore (non in stato di fragilità o grave disabilità)	No
Giornate di pausa contrattuale dell'altro genitore convivente lavoratore intermittente	No

Il congedo può essere fruito anche in **modalità alternata dai genitori**, in giornate non coincidenti. A differenza del congedo straordinario per Covid 19 disposto dall'art. 23 del D.L. 18/2020, questo congedo è fruibile unicamente a giornate e non anche a ore.

Le novità del decreto Ristori bis

Il decreto Ristori bis (decreto legge n.149 del 9 novembre 2020) poi è nuovamente tornato sull'argomento, all'articolo 13, con maggiore dettaglio rispetto al decreto Ristori, precisando come il congedo è altresì previsto in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza disposta in aree **“caratterizzate da uno scenario di massima gravità** e da un livello di rischio alto individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto”.

Anche in questa ipotesi, in primis, deve essere valutata la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in smart working e, solo laddove questa non fosse percorribile, in alternativa è possibile richiedere

il congedo straordinario. Lo stesso può avere **durata massima** pari alla sospensione della didattica in presenza.

Leggi anche Nuovo congedo retribuito per i dipendenti e bonus baby sitter per le partite IVA

Sotto un profilo meramente previdenziale, durante la fruizione del congedo è garantita la **copertura figurativa**, nonché l'erogazione di una indennità pari al 50% della retribuzione del lavoratore, da calcolarsi con le medesime modalità del congedo parentale (art.23 D.lgs.151/2001, con esclusione del comma 2).

Il beneficio è stato altresì riconosciuto ai genitori di **figli con disabilità** in situazione di **gravità accertata** ai sensi dell'articolo 4 co.1 L.104/1990 “iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.”

Per questa misura è previsto tuttavia un tetto di spesa massimo pari a 52,1 milioni di euro per l'anno 2020, raggiunto il quale l'INPS provvederà al rigetto delle

domande.

L'articolo 14 del decreto Ristori bis prevede poi - unicamente per le sospensioni avvenute in scuole secondarie di primo grado - la possibilità per i genitori iscritti alla Gestione separata INPS, iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, di richiedere un **bonus baby sitter** di **importo massimo** pari a **1.000 euro**, da erogarsi con il sistema del libretto Famiglia (ad esclusione delle prestazioni rese da familiari). Anche in questo caso, la fruizione del beneficio è subordinata al fatto che la prestazione non possa svolgersi in modalità agile.

Il bonus baby sitter è altresì escluso nelle ipotesi in

cui l'altro genitore sia destinatario di strumenti di sostegno al reddito in caso di **sospensione o cessazione dell'attività lavorativa** o sia **disoccupato** o non lavoratore.

Analoga previsione è prevista per i genitori di figli disabili in situazioni di gravità accertata e altresì per i genitori affidatari.

Il Forum è organizzato in collaborazione con **One LAVORO**, la rivoluzionaria soluzione digitale Wolters Kluwer dedicata a consulenti del lavoro e HR manager di aziende ed enti, in grado di fornirti tutte le risposte, **gli aggiornamenti e gli approfondimenti utili, ovunque e in qualunque momento.**

Chiedi subito la prova gratuita di 30 giorni [QUI](#).

Lavoro e Previdenza

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro

Lavoratori assenti per Covid-19: come gestire i casi di contatto e sospetto contagio

Arriva dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro un documento di approfondimento sulle problematiche che i datori di lavoro affrontano per la gestione dei dipendenti presenti in azienda che manifestano sintomi ovvero potenzialmente contagiati da Covid-19 a seguito di un contatto personale. Nel documento di prassi vengono riassunte le principali casistiche e le relative buone prassi da seguire sia in caso di positività del lavoratore, che in caso di contatto con persone positive o presunte tali.

Con l'approfondimento del 16 novembre 2020, la Fondazione Studi dei **Consulenti del Lavoro** affronta le problematiche relative alla gestione dei dipendenti presenti in azienda che manifestano sintomi o potenzialmente contagiati da **Covid-19** a seguito di un contatto personale.

Fondamentale è il ruolo importante il **medico competente**, che ha il compito di collaborare con datore di lavoro e RLS, segnalando all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, nel rispetto della privacy degli stessi.

L'azienda, peraltro, attraverso le modalità più opportune, deve informare tutti i lavoratori in merito alle disposizioni delle Autorità sanitarie, consegnando e/o affiggendo un'informativa all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali.

I lavoratori, invece, hanno l'onere di rispettare tutte le disposizioni e le misure delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro, adottate allo scopo di garantire la salute degli stessi e prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

Lavoratore con sintomi da Covid-19

I lavoratori con febbre oltre 37.5° o altri sintomi influenzali sono obbligati a rimanere al proprio domicilio e di chiamare il medico di famiglia.

Qualora, invece, una persona presente in azienda sviluppi **febbre e sintomi di infezione respiratoria** come la tosse, ha l'onere di dichiarare immediatamente il proprio stato di salute al datore di lavoro, al suo responsabile ovvero all'ufficio del personale. In entrambe le situazioni scaturisce la necessità di procedere all'isolamento del lavoratore in un luogo lontano dai colleghi. Nei casi in cui non si disponesse di locali

da adibire specificamente all'isolamento, è possibile utilizzare aree delimitate, chiuse da porte e dotate di aerazione naturale dove il lavoratore possa rimanere il tempo strettamente necessario ad organizzare il trasporto in sicurezza al domicilio, secondo la procedura che preventivamente è stata predisposta.

Lavoratore entrato in contatto con persona positiva

Il dipendente consapevole di essere entrato in contatto con **persone risultate positive al virus**, a seguito di test specifico, ha l'onere di segnalarlo all'azienda e di non prestare attività. Lo stesso dovrà mettersi in contatto con il loro medico di famiglia che adotterà, se necessario, rispettivamente i provvedimenti di isolamento o di quarantena.

Lavoratore entrato in contatto con caso sospetto

In caso di contatti stretti di caso sospetto, la cui positività non è stata confermata da test specifico, non è previsto alcun intervento: il lavoratore potrà svolgere normalmente la propria attività con tutte le accortezze necessarie a salvaguardare la propria salute e quella dei suoi colleghi.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, approfondimento 16/11/2020

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Decreto Ristori e Ristori bis: a chi spetta esonero contributivo novembre e dicembre

L'INPS, con il messaggio n. 4272 del 2020, fornisce le prime indicazioni riguardo all'esonero contributivo per coltivatori diretti e lap. I decreti Ristori e bis, hanno infatti, previsto, in favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020, con esclusione dei premi e contributi INAIL, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Nel messaggio n. 4272 del 13 novembre 2020, l'INPS interviene riguardo **l'esonero contributivo** previsto dal in favore delle aziende appartenenti alle **filieri**

agricole, della pesca e dell'acquacoltura, dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

La misura è concessa nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del **Covid-19**", adottato in data 19 marzo 2020 (C/2020/1863) e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework), e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

Esonero contributivo Ristori-bis

Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 ha esteso l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali introdotto dal decreto Ristori, anche al periodo retributivo del mese di dicembre 2020.

Applicazione transitoria dello sgravio

Ai fini dell'ammissione al beneficio **dell'esonero contributivo**, i contribuenti devono inoltrare all'INPS la domanda telematica che sarà resa disponibile dall'Istituto.

Per la presentazione dell'istanza e per le modalità di fruizione dell'esonero da parte delle aziende private assuntrici di manodopera agricola iscritta alla contribuzione agricola unificata e delle aziende con dipendenti, si provvederà a fornire ulteriori indicazioni con successivi atti.

Per i lavoratori autonomi in agricoltura, l'esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020, nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

In attesa di disporre dell'istanza di esonero, i lavoratori autonomi in agricoltura che intendono avvalersi dell'esonero già sulla rata in scadenza il 16 novembre 2020 potranno detrarre dalla rata i seguenti importi corrispondenti alla misura dell'esonero - un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 13/11/2020, n. 4272

Bilancio

Le nuove misure anti Covid

Contributi a fondo perduto: come riportarli in contabilità

di Roberto Fanelli - Revisore contabile in Roma

Il decreto Ristori bis ha previsto ulteriori aiuti per le attività produttive colpite dai provvedimenti del Governo finalizzati al contenimento dell'epidemia da Covid-19. In particolare, è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto, che hanno natura di contributo in conto esercizio e devono essere contabilizzati come proventi assimilati ai ricavi. In base ai principi contabili nazionali, i contributi in conto esercizio devono essere rilevati per competenza e non per cassa e indicati distintamente nell'apposita sottovoce della voce A5 del conto economico. Quali sono le corrette scritture contabili?

I **contributi a fondo perduto** per le imprese dei settori oggetto delle restrizioni disposte per il contenimento dell'emergenza Covid, previsti dall'art. 25 del **decreto Rilancio** (D.L. n. 34/2020), dall'art. 1 del **decreto Ristori** (D.L. n. 137/2020) e art. 1 del **decreto Ristori bis** (D.L. n. 149/2020) hanno natura di **contributo "in conto esercizio"**, in quanto finalizzati a integrare i ricavi dell'azienda (circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, par. 4.).

Aspetti fiscali

I contributi a fondo perduto:

- **non concorrono** alla formazione della **base imponibile** delle imposte sui redditi,
- non incidono ai fini del calcolo per la **deduzione degli interessi passivi** (art. 61 TUIR) e delle altre spese e componenti negativi diversi dagli interessi passivi (art. 109, comma 5, TUIR),
- non concorrono alla formazione del **valore della produzione netta** soggetta a **IRAP**.

I contributi, inoltre, non sono soggetti alla ritenuta a titolo d'acconto applicabile ai contributi degli enti pubblici (art. 28, comma 2, D.P.R. n. 600/1973) (circolare n. 15/E/2020, par. 4.).

Principi contabili nazionali

Secondo lo schema obbligatorio di cui all'art. 2425 c.c., i contributi in conto esercizio vanno iscritti nel **Valore della produzione, Voce A.5** ("Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio") del conto economico.

Come precisato dai principi contabili nazionali, devono essere "rilevati alla voce E20 i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, etc.)."

Nel caso dei contributi a fondo perduto in esame, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "sul piano contabile tale contributo a fondo perduto costituisce un contributo in conto esercizio in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal

contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del COVID-19. In considerazione di ciò, in applicazione del principio contabile OIC 12, il contributo sarà rilevato nella voce A5 del conto economico" (circolare n. 15 del 13 giugno 2020, par. 4.).

I contributi in conto esercizio (documento interpretativo n. 1 del principio contabile n. 12):

- devono essere rilevati per competenza e non per cassa,
- indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5.

I contributi in conto esercizio vanno rilevati nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti.

I contributi in esame vengono erogati (a seconda dei casi):

- 1) previa **istanza** da presentarsi in via telematica all'Agenzia delle entrate;
- 2) mediante **accredito diretto sul conto corrente** bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del decreto Rilancio.

Nella prima ipotesi, è previsto che a seguito della presentazione dell'Istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico e, entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico, è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell'istanza, in tale ultimo caso con indicazione dei motivi del rigetto.

Pertanto, la certezza del diritto a percepire il contributo coincide con la ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza.

La **rilevazione in contabilità** dei contributi in conto esercizio avviene attraverso la seguente scrittura:

Al momento del rilascio della ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza:

D) SP C II Crediti v/enti pubblici	a	A) CE A5 Contributi in conto esercizio
<i>Accoglimento istanza contributo in conto esercizio ex art....</i>		

Al momento dell'erogazione del contributo

D) SP C IV banca c/c	a	A) SP C II Crediti v/enti pubblici
<i>Accredito contributo in conto esercizio ex art....</i>		

Nel caso di contributo accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario, la certezza del diritto ad ottenere il contributo coincide con l'accredito

stesso.

La rilevazione in contabilità dei contributi in conto esercizio avviene attraverso la seguente scrittura:

D) SP C IV banca c/c	a	A) CE A5 Contributi in conto esercizio
<i>Accredito contributo in conto esercizio ex art....</i>		

Principi contabili internazionali

Secondo lo IAS 20, i contributi pubblici devono essere imputati a conto economico come proventi, con un criterio sistematico, negli esercizi necessari a contrapporli ai costi correlati che i contributi intendono compensare.

I contributi pubblici non devono essere iscritti direttamente a patrimonio netto.

Nel caso in cui il contributo divenga esigibile in un certo esercizio e sia a compensazione di costi o perdite

sostenuti in esercizi precedenti ovvero abbia lo scopo di dare all'impresa un supporto finanziario immediato senza costi futuri correlati, esso deve essere rilevato come provento di quell'esercizio.

Per l'esposizione dei contributi in conto esercizio sono possibili due metodi di rappresentazione, entrambi ritenuti accettabili:

- a) accredito al conto economico come provento
 - b) deduzione del costo al quale il contributo si riferisce.
- Al momento dell'accredito del contributo, la scrittura sarà:

D) SP banca c/c	a	A) CE Altri proventi
<i>Accredito contributo in conto esercizio ex art....</i>		

Finanziamenti

Dal 18 novembre 2020

Contributo a fondo perduto per i centri storici: come presentare le domande

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Gli esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo del turismo estero causato dal Covid-19, dal 18 novembre 2020 al 14 gennaio 2021 possono presentare domanda per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Agosto. La richiesta deve essere trasmessa esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui l'istanza sia accolta, l'Agenzia delle Entrate accrediterà il contributo direttamente sul conto corrente del beneficiario riportato nell'istanza.

Al via dal 18 novembre 2020 la presentazione delle domande per il riconoscimento del **contributo a fondo perduto** per le **attività economiche e commerciali** nei **centri storici** previsto dal decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, articolo 59).

La compilazione e trasmissione delle istanze sarà possibile **fino al 14 gennaio 2021**.

Entro tale data, in caso di errore, se non è stato ancora erogato il beneficio, è possibile sostituire l'istanza sbagliata (o le istanze sbagliate) con un'altra corretta. In ogni momento, anche dopo il 14 gennaio 2021, è invece possibile presentare una rinuncia alla domanda precedentemente trasmessa.

L'**ordine cronologico** di presentazione delle domande **non è rilevante** ai fini dell'ottenimento del contributo.

Come presentare domanda

L'istanza deve essere presentata e trasmessa in **modalità elettronica** esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

L'invio può essere eseguito:

- **direttamente**, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia;
- da parte di un **intermediario** di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, delegato al servizio "Cassetto fiscale" o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici". In questo caso, l'intermediario - oltre al suo codice fiscale - dovrà dichiarare nel modello e sottoscrivere di aver ricevuto la specifica delega.

Come compilare la domanda

Nella domanda deve essere indicato in primo luogo il **codice fiscale** del soggetto **richiedente** (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.). Nel caso il soggetto richiedente sia un erede che ha attivato una partita IVA per proseguire l'attività del de cuius, oltre al suo

codice fiscale, occorre specificare il codice fiscale del de cuius.

È necessario inoltre dichiarare, barrando l'apposita casella, di essere un soggetto esercente le attività nel rispetto delle previsioni del comma 1 dell'art. 59 del D.L. n. 104/2020.

Ai sensi dell'articolo 59 del D.L. 104/2020, il contributo spetta ai soggetti esercenti attività di **vendita di beni o servizi al pubblico** con domicilio fiscale o sede operativa nel **centro storico** delle città indicate nell'elenco riportato nelle istruzioni al modello di istanza approvato con provvedimento del 12 novembre 2020 del direttore dell'Agenzia delle Entrate, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 il contributo spetta anche in assenza di tale riduzione del fatturato e corrispettivi.

Occorre inoltre riportare i dati necessari per determinare l'ammontare del contributo. In particolare, deve essere indicato:

- l'**ammontare dei ricavi/compensi** relativi al periodo precedente a quello in corso alla data di **entrata in vigore del decreto Agosto** (15 agosto 2020) che, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, è il 2019;

Sono previste tre fasce:

- **prima fascia:** ricavi/compensi complessivi anno 2019 fino a 400.000 euro;
 - **seconda fascia:** ricavi/compensi complessivi anno 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
 - **terza fascia:** ricavi/compensi complessivi anno 2019 superiori a 1.000.000 di euro.
-

- l'**ammontare del fatturato e dei corrispettivi** dei mesi di **giugno 2019** e **giugno 2020** (gli importi vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità,

secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro; per difetto, se inferiore a questo limite) e il codice catastale del comune in cui tale ammontare è realizzato (in caso di più esercizi nelle zone occorre compilare un rigo per ciascun esercizio).

Ai fini della determinazione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, devono essere considerate tutte le **fatture attive** (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il **1° e il 30 giugno**, comprese le fatture differite emesse nel mese di luglio e relative a operazioni effettuate nel mese di giugno.

Per i soggetti che svolgono **operazioni non rilevanti ai fini IVA**, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

In assenza dei dati relativi all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, il corrispondente campo non va compilato e si intenderà che l'importo è pari a zero: questa situazione può accadere, ad esempio, se l'attività è iniziata successivamente al mese di giugno 2019 (l'importo del fatturato e dei corrispettivi va indicato senza operare alcun ragguaglio anche nel caso in cui l'attività sia iniziata nel corso del mese di giugno).

Deve essere inoltre indicato il **codice IBAN** identificativo del conto corrente, bancario o postale, intestato (o cointestato) al soggetto richiedente su cui verrà accreditato il contributo a fondo perduto.

Verifica

A seguito della presentazione dell'istanza sarà rilasciata una prima **ricevuta** che ne attesta la **presa in carico**, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Dopo aver verificato l'esattezza e la coerenza dei dati comunicati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria, con una seconda ricevuta l'Agenzia attesterà l'accoglimento o meno dell'istanza.

Nel caso in cui l'istanza sia stata accolta ai fini del pagamento non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.

Accredito diretto

Nel caso in cui l'istanza sia stata accolta, l'**Agenzia delle Entrate** erogherà il contributo mediante accreditamento diretto sul **conto intestato al beneficiario** riportato nell'istanza.

Il contributo riconosciuto sarà determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.

Le **percentuali** previste sono le seguenti:

- **15%** se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non superano la soglia di 400.000 euro;
- **10%** se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono compresi tra 400.000 e 1 milione di euro;
- **5%** se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano la soglia di 1 milioni di euro.

Il contributo è in ogni caso riconosciuto per un importo **non inferiore a 1.000 euro** per le persone fisiche e a **2.000 euro** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Finanziamenti

Anche per i beni immateriali

Bonus investimenti: la legge di Bilancio 2021 cambia le regole

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Riscritta la disciplina del credito d'imposta per i beni strumentali nuovi. Le nuove regole, previste dal disegno di legge di Bilancio 2021 approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri, sono valide per gli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 e resteranno in vigore fino alla fine del 2022, con possibile estensione fino al 30 giugno 2023 se entro il 31 dicembre 2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti di almeno il 20% del costo di acquisizione. Previste inoltre aliquote agevolative più elevate, più alti limiti massimi delle spese ammissibili e minori tempi di fruizione. Esteso poi l'ambito oggettivo del credito d'imposta per i beni strumentali generici, aperto a imprese e professionisti: con la nuova disciplina, sono agevolabili anche i beni immateriali.

Nuova disciplina dal 16 novembre 2020 per il **credito d'imposta per i beni strumentali nuovi**.

Il nuovo corso arriva con il **disegno di legge di Bilancio 2021**, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2020.

Le nuove regole ricalcano la stessa struttura della precedente disciplina dettata dalla legge di Bilancio 2020 (l. n. 160/2019, articolo 1, commi da 185 a 197), ma presentano alcune sostanziali novità.

Rispetto alla precedente formulazione, la nuova normativa si caratterizza per **aliquote agevolative più elevate**, più alti limiti massimi delle spese ammissibili e **minori tempi di fruizione**. Ampliato anche l'ambito oggettivo del credito di imposta per i beni strumentali "generici", aperto a **imprese e professionisti**, esteso ai beni immateriali.

La nuova versione del credito d'imposta è valida per gli **investimenti** effettuati a partire dal **16 novembre 2020** e resteranno in vigore fino alla fine del 2022, con possibile estensione fino al 30 giugno 2023 se entro il 31 dicembre 2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti di almeno il 20% del costo di acquisizione.

Leggi anche La proroga dei bonus edilizi al 2021 e della moratoria per le imprese entra nella legge di Bilancio 2021

Nuova disciplina valida dal 16 novembre 2020

La disciplina da applicare per la determinazione del credito d'imposta spettante dipende quindi dalla **data di realizzazione degli investimenti**.

Per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 trovano applicazione le nuove norme dettate dal disegno di legge di Bilancio 2021, mentre gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 15 novembre 2020 sono soggetti alla disciplina contenuta nella di Bilancio 2020.

Ai fini della determinazione del "**momento di**

effettuazione", riprendendo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 4/E/2017, si applicano le regole generali della competenza previste dall'art. 109, commi 1 e 2, del Tuir, ai sensi del quale:

- per i beni acquisiti sulla base di un **contratto di acquisto**, vale la data della consegna o spedizione del bene, ovvero, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà;

- per i beni acquisiti mediante **contratto di leasing**, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Qualora il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Pertanto, ai fini dell'agevolazione, rileva la **data di consegna del bene al locatario** (o l'esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto. L'acquisizione in proprietà del bene a seguito di eventuale successivo riscatto non configura un'autonoma ipotesi d'investimento agevolabile;

- per i beni acquisiti mediante **contratto di appalto**, rileva il momento di **ultimazione della prestazione**, a meno che il contratto non preveda la liquidazione dei corrispettivi a SAL definitivi (ossia, con verifica ed accettazione senza riserve di ciascuno stato di avanzamento lavori, da parte del committente, ex art. 1666 c.c.), nel qual caso rileva il momento della liquidazione di ogni SAL;

- per i **beni costruiti in economia**, i costi oggetto del credito d'imposta sono quelli sostenuti nel periodo agevolato, avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui al citato articolo 109 del Tuir, anche se i lavori sono iniziati o sospesi in esercizi precedenti al predetto periodo ed ultimati dopo la scadenza

dell'agevolazione.

Ambito soggettivo

Con riguardo all'ambito soggettivo, la nuova disciplina ricalca la precedente dettata dalla di Bilancio 2020. In particolare, il credito d'imposta spetta a **tutte le imprese** residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dalle regole fiscali di determinazione del reddito adottate. Per gli investimenti in **beni ordinari non Industria 4.0**, sono ammessi anche gli **esercenti arti e professioni**.

Come per la precedente disciplina, il beneficio **non spetta**:

- alle imprese in stato di **liquidazione volontaria, fallimento**, liquidazione coatta amministrativa, **concordato preventivo** senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001.
- È inoltre confermato che, per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del **rispetto delle normative sulla sicurezza** nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di **versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

Misura del credito d'imposta

Differenze tra la precedente e la nuova versione del credito d'imposta si riscontrano in relazione alla misura dell'agevolazione e ai tetti massimi di investimenti agevolabili.

Beni materiali 4.0

Secondo la nuova disciplina, per gli investimenti materiali Industria 4.0 (beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017), sono previste **3 aliquote agevolative** (la disciplina previgente ne prevedeva 2) e viene fissato a **20 milioni di euro** (doppio rispetto al precedente limite) il **tetto massimo di investimenti agevolabili**.

In particolare, per gli investimenti in beni materiali Industria 4.0 effettuati a decorrere **dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021** (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del:

- **50%** del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5

milioni di euro;

- **30%** del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

- **10%** del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.

Per gli investimenti effettuati a decorrere **dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022** (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del:

- **40%** del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

- **20%** del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

- **10%** per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Secondo la disciplina dettata dalla legge di Bilancio 2020, il beneficio è pari al:

- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

- 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

Beni immateriali 4.0

Per i beni immateriali 4.0 (beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017, come integrato dalla legge di Bilancio 2018), invece, per gli investimenti effettuati nel corso di tutto il periodo agevolato (investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, con possibile estensione fino al 30 giugno 2023), il **credito d'imposta** è pari al **20%** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a **1 milione di euro**. Secondo la disciplina dettata dal comma 200 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2020, il beneficio è pari al 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

Come nella precedente disciplina dettata dalla legge di Bilancio 2020, sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di **cloud computing**, per la quota imputabile per competenza.

Beni "generici"

Per investimenti in altri beni strumentali, diversi da quelli ricompresi nei predetti allegato A e B della legge di Bilancio 2017, il disegno di legge di Bilancio 2021 estende il credito d'imposta (di cui possono beneficiare sia le imprese che gli esercenti arti e professioni) ai **beni immateriali generici** (finora esclusi) ed aumenta sia la misura del beneficio che il limite massimo dei costi ammissibili.

Per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali diversi da quelli ricompresi negli allegati

A e B alla legge di Bilancio 2017, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del:

(i) **10% del costo**, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a:

- 2 milioni di euro per i beni materiali;
- 1 milione di euro per i beni immateriali;

(ii) **15% per gli investimenti in beni strumentali**, sia **materiali** sia **immateriali**, destinati all'organizzazione di forme di lavoro agile, sempre nel limite massimo dei costi ammissibili pari a:

- 2 milioni di euro per i beni materiali;
- 1 milione di euro per i beni immateriali.

Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del **6%** del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a:

- 2 milioni di euro per i beni materiali;
- 1 milione di euro per i beni immateriali.

Secondo la disciplina dettata dalla legge di Bilancio 2020, il beneficio è pari al 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Periodo di fruizione

Ulteriore differenza tra la nuova e la precedente disciplina investe il periodo di fruizione.

Secondo le nuove regole, il credito di imposta è utilizzabile in **compensazione** a decorrere dall'**anno di entrata in funzione dei beni** ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni (materiali ed immateriali) 4.0.

Secondo la disciplina dettata dalla legge di Bilancio 2020, invece l'utilizzo può partire a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello

dell'avvenuta interconnessione dei beni 4.0.

Come per la precedente disciplina, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997), ma in **3 quote annuali** (anziché in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per i beni immateriali 4.0).

Le nuove regole prevedono inoltre che i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro possono utilizzare il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali "generici" in un'unica quota annuale.

Obblighi documentali

Rimangono confermati gli oneri documentali.

In particolare, viene disposto che è necessario conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri **documenti** relativi all'**acquisizione dei beni agevolati** devono contenere l'espresso riferimento della norma di riferimento.

Nel caso di investimenti in beni materiali ed immateriali 4.0 (ricompresi negli allegati A e B annesso alla Legge di Bilancio 2017), le imprese sono inoltre tenute a produrre una **perizia asseverata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una **dichiarazione** resa dal **legale rappresentante dell'impresa**.

Finanziamenti

Dalla Commissione Europea

Coronavirus: approvato un regime italiano a sostegno dei settori del turismo e delle cure termali

La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 175 milioni di euro a sostegno delle imprese dei settori del turismo e delle cure termali colpite dalla pandemia di coronavirus. Possono ottenere il sostegno economico i datori di lavoro attivi che assumono lavoratori con nuovi contratti di lavoro a tempo determinato o stagionali per il periodo dal 15 agosto al 31 dicembre 2020. Il regime prevede l'esenzione dall'obbligo di versamento di determinati contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (esclusi i contributi relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), per un periodo massimo di tre mesi.

La Commissione europea comunica che ha approvato un regime italiano **da 175 milioni di euro** a sostegno delle imprese operanti nei settori **del turismo e delle cure termali** colpite dalla pandemia di coronavirus. Il regime è stato approvato ai sensi del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.

Ambito Soggettivo

Possono ottenere il sostegno economico i datori di lavoro attivi nei settori del turismo e delle cure termali che assumono lavoratori con nuovi contratti di lavoro a tempo determinato o stagionali per il periodo dal **15 agosto al 31 dicembre 2020**.

Modalità

Il regime approvato dalla Commissione Europea mira a **ridurre il costo del lavoro** a carico dei datori di lavoro privati attivi nei settori del turismo e delle cure termali, al fine di **preservare i livelli occupazionali** nel contesto della pandemia di coronavirus.

In effetti assumerà la forma di **un'esenzione dall'obbligo di versamento di determinati contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro (esclusi i contributi relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), per un periodo massimo di **tre mesi**.

Decisione della Commissione

La Commissione ha valutato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare:

- l'aiuto non supererà gli **800 000 euro per impresa**;
- il regime è limitato nel tempo, **fino al 31 dicembre 2020**.

La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto necessario per porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.

A cura della Redazione

Finanziamenti

In Gazzetta Ufficiale

Fondo filiera ristorazione: criteri e modalità di ripartizione delle risorse

Entra in vigore il 1° dicembre il decreto del Ministero delle Politiche agricole Alimentari e Forestali recante "criteri e modalità di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. In particolare il decreto definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo e nello specifico: i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai soggetti beneficiari e la relativa entità dello stesso; la procedura per l'ammissione all'aiuto; i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto. Con successivo provvedimento sarà stabilita la data di presentazione della domanda.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020 il decreto 27 ottobre 2020 del Ministero delle Politiche agricole Alimentari e Forestali recante "criteri e modalità di gestione del **Fondo per la filiera della ristorazione**".

Il Fondo per la filiera della ristorazione è stato istituito al fine dell'erogazione di un **contributo a fondo perduto** per il sostegno della ripresa e per la continuità dell'attività degli **esercizi di ristorazione** ed evitare gli sprechi alimentari attraverso l'utilizzo ottimale delle eccedenze anche causate da crisi di mercato.

Risorse disponibili

Le somme stanziare per l'anno 2020 ammontano a **600 milioni di euro** che costituisce limite di spesa il contributo sarà concesso **fino ad esaurimento delle risorse disponibili**.

Le risorse del Fondo sono destinate alla concessione di contributi nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis e de minimis agricolo.

Il contributo è riconosciuto per **l'acquisto, effettuato dopo il 14 agosto 2020** e comprovato da idonea documentazione fiscale, di prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli vitivinicoli, anche DOP e

IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Per prodotti di filiere alimentari si intendono anche i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

La finalità di evitare gli sprechi alimentari è assolta con l'acquisto delle produzioni così come identificate nell'allegato 1 al decreto.

Procedura di richiesta del contributo

Il soggetto beneficiario deve richiedere il contributo, entro la data che sarà fissata con provvedimento del Ministero, attraverso il **portale della ristorazione** o attraverso gli **sportelli del concessionario**, mediante inserimento o presentazione della richiesta di accesso al beneficio completa dei dati richiesti ivi inclusa copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale.

L'accettazione della domanda è subordinata alle verifiche che il concessionario effettua per conto del Ministero sulla corrispondenza partita I.V.A. - Codice Ateco così come indicati dal soggetto beneficiario.

Istruttoria delle domande

Il concessionario, sulla base delle informazioni contenute nell'istanza e verificata la ritualità della richiesta oltretutto la completezza del corredo documentale, provvederà a **redigere l'elenco dei potenziali beneficiari** con specificazione del contributo da ciascuno richiesto e ne cura la trasmissione al Ministero.

Il Ministero, nei limiti delle risorse disponibili **determinerà con proprio provvedimento il contributo erogabile a ciascun beneficiario**. A tal fine **garantendo, in ogni caso, un importo pari ad euro 1.000** e provvedendo alla ripartizione delle risorse residue tra i soggetti beneficiari. Nel caso in cui il totale dei contributi richiesti ecceda le risorse disponibili si procederà alla determinazione della misura del contributo concedibile in misura percentualmente proporzionale agli acquisti documentati. Le istanze dei soggetti beneficiari che evidenziano acquisti idonei ad evitare sprechi alimentari sono considerate prioritarie nella assegnazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero delle Politiche agricole Alimentari e Forestali, decreto, 27/10/2020 (G.U. 16/11/2020, n. 285)

Impresa

Per superare la crisi d'impresa

Transazione fiscale e previdenziale: verso l'applicazione immediata

di Vincenzo Morelli - Dottore commercialista e Revisore legale in Ravenna

Con una novità introdotta durante l'iter di conversione del D.L. n. 125/2020, decreto legge Covid-19, vengono favorite, attraverso una modifica della legge fallimentare, la transazione fiscale e previdenziale, prevedendo la possibilità per giudici e tribunali di omologare accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi anche se l'Amministrazione finanziaria, l'INPS e gli altri enti previdenziali ed assicurativi non si dovessero essere espressi sulla proposta presentata dal debitore. Si tratta di un intervento del Legislatore che anticipa l'applicazione di disposizioni già previste dal Codice della crisi e dell'insolvenza, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° settembre 2021, per sostenere le aziende a superare le attuali crisi economiche e finanziarie. Difficoltà che nei prossimi mesi si presenteranno con maggiori probabilità ed intensità.

Dopo i vari interventi finalizzati a posticipare la decorrenza del **Codice della crisi e dell'insolvenza**, la politica si è accorta che servono rapidamente interventi normativi utili a favorire, fin da subito, il **superamento delle difficoltà** che stanno incontrando le **aziende**. Difficoltà che nei prossimi mesi si presenteranno con maggiori probabilità ed intensità.

Il Codice della crisi e dell'insolvenza entrerà in vigore il 1° settembre 2021 (salvo novità, che nella situazione nella quale ci troviamo non si possono escludere) e fino a quel momento troverà applicazione la legge Fallimentare, contenuta nel Regio Decreto n. 267/1942.

La legge Fallimentare, che sta andando verso la sua uscita di scena, ha subito numerose modifiche, soprattutto negli ultimi anni, nel tentativo di fornire gli strumenti più adeguati ad aiutare le imprese ad individuare **soluzioni** che permettano di **evitare il fallimento** e, allo stesso tempo, di consentire il miglior **soddisfacciamento per i creditori**.

Con la riforma in arrivo, si prevede di apportare correttivi e di introdurre cambiamenti alle disposizioni ora in vigore, parte dei quali potranno contribuire a fornire soluzioni preventive alla liquidazione giudiziale delle aziende.

Leggi anche Codice della crisi d'impresa: servono (già) ulteriori correttivi. Quali?

Nelle settimane passate erano circolate voci sulla possibile entrata in vigore anticipata delle norme sul sovraindebitamento, previste nella riforma sulla crisi d'impresa. Si sarebbe trattato, probabilmente, di un'ipotesi di favore per i "debitore civili" e per le aziende di minori dimensioni, non soggette al fallimento. Ragioni di "natura contabile" hanno portato ad accantonare questa soluzione e fino al 1° settembre si continuerà ad applicare l'attuale normativa in vigore.

Novità per la transazione fiscale

Nello spirito di fornire un aiuto alle imprese in crisi, durante l'iter della conversione in legge del D.L. n. 125/2020, emanato per la **proroga dello stato di emergenza** fino al 31 gennaio 2021 e l'introduzione di norme per prevenire la diffusione di **COVID-19**, la Commissione affari costituzionali del Senato ci ha riprovato.

Il testo recentemente approvato al Senato, all'art. 3 del D.L. n. 125/2020 (che cambierà il titolo in "Proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, nonché applicazione di norme in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati preventivi") si trova l'introduzione del nuovo comma 1 bis che, presa in considerazione la situazione di crisi economica delle imprese, determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, apporta specifiche **modificazioni** alla **legge Fallimentare** vigente.

Se non si possono far entrare in vigore anticipatamente alcune norme del Codice della crisi e dell'insolvenza, si può cercare di apportare, alla normativa vigente, quei correttivi che, introdotti in anticipo rispetto alla riforma nel suo complesso, potrebbero, comunque, dare un contributo a **superare** le attuali **crisi economiche e finanziarie** delle aziende.

Si procede per piccoli passi, cercando di applicare in anticipo, rispetto a settembre 2021, quanto di positivo viene ritenuto utile alla congiuntura che stiamo vivendo.

In questo momento, il tentativo di modifica della legge Fallimentare, con l'introduzione di principi che saranno contenuti nel Codice della crisi e dell'insolvenza, vede interessata la **transazione fiscale e previdenziale**, contenuta nell'art. 182 ter (Trattamento dei crediti tributari e contributivi), normativa che ha riflessi sugli articoli 180 e 182 bis, l.F., riguardanti gli accordi di ristrutturazione dei debiti ed i concordati preventivi

Con le modifiche proposte, vengono favorite le transazioni fiscali e previdenziali prevedendo la possibilità per **giudici e tribunali** di omologare accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi anche se l'**Amministrazione Finanziaria**, l'**INPS** e gli altri enti previdenziali ed assicurativi non si dovessero essere espressi sulla proposta presentata dal debitore. Viene, così, "forzata" la mano nelle procedure di omologa negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei concordati previsti nella legge Fallimentare, con disposizioni già previste nel Codice della crisi.

Negli **accordi di ristrutturazione dei debiti**, quando dovesse essere decisiva per il raggiungimento del **60% dei creditori aderenti**, il tribunale potrà omologare l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'**Amministrazione Finanziaria** o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria.

Nei **concordati preventivi**, il tribunale potrà procedere all'omologa anche **senza il voto** dell'**Amministrazione Finanziaria** o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria, quando la loro adesione dovesse essere determinante per il **raggiungimento delle maggioranze** (crediti ammessi al voto e/o voto della maggioranza delle classi) per l'**approvazione del piano**.

In entrambi i casi, per consentire questa opportunità, viene conferito un ruolo fondamentale alla **relazione di un professionista**, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lett. d), che attesti che la proposta di soddisfacimento dei crediti tributari o contributivi e relativi accessori, è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Di questa accelerazione nell'applicazione di quanto già previsto in materia nel Codice della crisi e dell'insolvenza, potranno trarne beneficio soprattutto quelle aziende che, tempestivamente, avranno la possibilità di accedere a queste soluzioni di superamento della crisi.

Nell'attuale proposta di modifica della legge Fallimentare, con quanto previsto per la transazione fiscale e previdenziale che si applicherà dal 1° settembre 2021, **non è stato trasfuso** (per ora) il periodo concesso all'**Amministrazione Finanziaria** e agli enti previdenziali per l'eventuale **adesione alla proposta del debitore** (previsto al comma 2 dell'art. 63 del Codice della crisi e dell'insolvenza in novanta giorni a seguito della pubblicazione del recente decreto Correttivo, D.Lgs n. 147/2020).

Se si tratta di una scelta intenzionale sarà da capirne l'opportunità e quali effetti potrebbe comportare.

Considerazioni conclusive

In conclusione, se questa iniziativa dovesse arrivare fino alla sua approvazione finale, potrebbe rappresentare un **importante precedente**, utilizzabile dagli operatori nel settore della crisi d'impresa per eventuali nuove proposte di **anticipazione dell'entrata in vigore** di specifiche norme di favore per il superamento della crisi delle imprese, in questo periodo di grande difficoltà.

Ora resta da vedere se il passaggio alla Camera dei deputati confermerà questa proposta di modifica o se si troverà davanti a difficoltà non superabili, mantenendo la situazione attualmente esistente.

Impresa

Legge di delegazione europea 2019-2020

Requisiti prudenziali degli enti creditizi, modifiche in arrivo

di Giuseppe Molinaro - Dottore commercialista in Roma

Modifiche in vista in materia di requisiti prudenziali per gli enti creditizi: con la legge di delegazione europea 2019-2020, il Governo è delegato al recepimento della direttiva UE n. 2019/878 (direttiva UE CRD - Capital Requirements Directive) e all'applicazione del regolamento UE n. 2019/876 (regolamento CRR - Capital Requirements Regulation). Tra i principi e criteri direttivi specifici individuati dalla legge, anche l'estensione della disciplina delle sanzioni amministrative previste dal Testo Unico Bancario alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della CRD e del CRR. Prevista anche l'estensione, a tutti gli enti sottoposti a regime intermedio, del potere di rimuovere il soggetto incaricato della revisione legale dei conti in banche e imprese di investimento.

Il disegno di legge di delegazione europea 2019-1010, approvato dal Senato e ora all'esame della Camera dei Deputati, prevede il recepimento di 38 direttive UE nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 16 regolamenti europei. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 18 direttive.

Delega per l'attuazione della direttiva CRD e del regolamento CRR

In particolare, l'art. 10 del Ddl contiene i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della legge n. 234/2012, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2019/878 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2019/876.

Il primo atto integra e modifica la direttiva 2013/36/UE (c.d. **Capital Requirements Directive** - CRD), il secondo il regolamento (UE) n. 575/2013 (c.d. **Capital Requirements Regulation** - CRR), che definiscono un sistema armonizzato di **requisiti minimi riferiti al capitale** e ad **altri strumenti** che una banca deve detenere affinché si possa ritenere che sia in grado di operare in condizioni di sicurezza e di far fronte autonomamente alle perdite operative.

Tali regole costituiscono i parametri da rispettare per assicurare una **gestione sana e prudente** degli enti creditizi e la prima linea (preventiva) di **difesa contro le crisi** che possono colpire i soggetti che svolgono attività legate al credito, sui quali vigilano la Banca Centrale Europea (BCE) e le banche centrali nazionali, secondo i meccanismi di cooperazione stabiliti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 (Single Supervisory Mechanism Regulation - SSMR).

Insieme alle regole sul risanamento e la risoluzione delle banche, contenute nella direttiva n. 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD) e

nel regolamento (UE) n. 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regulation - SRMR), costituiscono la normativa unitaria (single rulebook) del settore bancario a livello europeo.

Si tratta di un quadro normativo particolarmente articolato e connotato da **elevata complessità**.

Gli ambiti di intervento

L'art. 10 delega il Governo ad intervenire in vari ambiti.

Anzitutto, il Governo è delegato ad apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) n. 2019/878 e all'applicazione del regolamento (UE) n. 2019/876, relativi ai **requisiti prudenziali per gli enti creditizi**, nonché delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione di attuazione della direttiva e del regolamento tenendo conto degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee.

Ciò con possibilità di ricorrere, per l'attuazione concreta della normativa europea, alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia; nella delega viene specificato che quest'ultima autorità, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dalle autorità di vigilanza europee.

Il Governo dovrà altresì confermare, ai sensi dell'art. 53 TUB, l'individuazione nella Banca d'Italia dell'autorità competente a esercitare le opzioni che la direttiva (UE) n. 2019/878 e il regolamento (UE) n. 2019/876 attribuiscono agli Stati membri; nello specifico si tratta di opzioni discrezionali per le quali è richiesta una scelta agli Stati membri. Al riguardo, l'unico elemento rilevante recato dal regolamento (UE) n. 2019/876, è relativo alla possibilità di individuare una soglia inferiore ai 5 miliardi di euro per la definizione di enti piccoli e non complessi (nuovo punto 145 dell'art. 4 del CRR).

Vengono altresì attribuiti all'Autorità designata ai sensi dell'art. 53-ter TUB (la **Banca d'Italia**, già individuata come **autorità macro-prudenziale**), i **poteri**

previsti dagli articoli 124 e 164 del CRR, come modificato dal regolamento (UE) n. 2019/876.

Fattore di ponderazione del rischio

Si evidenzia, *inter alia*, che il nuovo art. 124 del CRR (come modificato dal punto 60, art. 1 del regolamento 2019/876) prevede che, in assenza di specifiche condizioni dettate dai successivi articoli 125 e 126 per la definizione di fattori di supporto (inferiori al 100% e pari, a seconda dei casi, al 35% al 50%), alle esposizioni o eventuali parti di esposizioni pienamente garantite da un'ipoteca su beni immobili venga applicato un **fattore di ponderazione del rischio del 100%**, a eccezione delle parti dell'esposizione assegnate ad un'altra classe.

Alla parte dell'esposizione che supera il valore dell'ipoteca del bene immobile è assegnato il fattore di ponderazione del rischio applicabile alle esposizioni non garantite della controparte interessata; la parte di un'esposizione trattata come pienamente garantita da beni immobili non deve superare l'importo del valore di mercato del bene costituito in garanzia o, in quegli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario, il valore del credito ipotecario del bene immobile in questione. Gli Stati membri devono designare un'**autorità responsabile** dell'applicazione di quanto previsto dal par. 2 dell'art. 124, specificando alcune regole di cooperazione istituzionale da applicare al caso in cui l'autorità designata sia diversa dall'autorità prudenziale (caso escluso da quanto indicato nel criterio di delega in esame).

Il citato par. 2 prevede che, sulla base dei dati raccolti a norma dell'art. 430-*bis* del CRR, e di eventuali altri indicatori rilevanti, l'autorità proceda **periodicamente**, e almeno una volta all'anno, a valutare se

- il **fattore di ponderazione del rischio del 35%** applicabile alle esposizioni verso uno o più segmenti immobiliari garantite da ipoteche su immobili residenziali di cui all'art. 125, situati in una o più parti del territorio dello Stato membro dell'autorità pertinente, e
- il **fattore di ponderazione del rischio del 50%** per le esposizioni garantite da immobili non residenziali di cui all'art. 126, situati in una o più parti del territorio dello Stato membro dell'autorità pertinente, siano basati in maniera appropriata sulle **perdite effettive** delle esposizioni garantite da immobili e sugli sviluppi orientati al futuro sul mercato dei beni immobili. Qualora l'autorità concluda che i fattori di ponderazione del rischio di cui all'art. 125, par. 2, o all'art. 126, par. 2, **non rispecchiano adeguatamente i rischi effettivi** relativi a uno o più segmenti immobiliari

delle esposizioni pienamente garantite da ipoteche su immobili residenziali o su immobili non residenziali situati in una o più parti del territorio del relativo Stato membro e qualora ritenga che l'inadeguatezza della ponderazione del rischio potrebbe incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura del suo Stato membro, essa può, previa notifica all'Autorità bancaria europea (ABE) e al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), aumentare i fattori di ponderazione del rischio applicabili a tali esposizioni o imporre criteri più severi di quelli di cui all'art. 125, par. 2, o all'art. 126, par. 2, garantendo agli enti un periodo transitorio di sei mesi per la loro applicazione. L'autorità può fissare i fattori di ponderazione del rischio entro i seguenti **intervalli di valori**:

- a) **dal 35% al 150%** in relazione alle esposizioni garantite da ipoteche su **immobili residenziali**;
- b) **dal 50% al 150%** per le esposizioni garantite da ipoteche su **immobili non residenziali**.

Sanzioni amministrative estese

L'art. 10 del Ddl contempla altresì una delega al Governo per estendere la disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del TUB alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della CRD e del CRR, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previste dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle.

Sostituzione dei revisori legali dei conti

Inoltre, con riferimento al potere di rimuovere il soggetto incaricato della **revisione legale dei conti** in banche e imprese di investimento, previsto in attuazione dell'art. 1, punto 15), della direttiva (UE) n. 2019/878, delega il Governo a estenderne l'applicazione a tutti gli enti sottoposti a regime cosiddetto "intermedio" disciplinati dal TUB e dal TUF, in coerenza con quanto previsto dall'art. 19-*ter*, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 39/2010.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 12 del regolamento (UE) n. 537/2014 prevede l'obbligo dei soggetti che svolgono attività di revisione contabile presso banche, imprese di assicurazione e, più in generale, tutte le società quotate, di comunicare all'autorità di vigilanza i **fatti censurabili di cui sia venuto a conoscenza** nell'esercizio delle proprie funzioni di revisione.

L'art. 63 della CRD, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878, impone agli Stati membri di disporre che le autorità competenti possano richiedere la **sostituzione dei revisori legali** qualora agiscano in violazione dell'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o decisioni censurabili

riguardanti di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio dei propri incarichi.

Per effetto dell'art. 19-ter, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 39/2010 tale **obbligo** è stato **esteso** a tutti i cosiddetti **enti sottoposti a regime intermedio**, che prevede l'applicazione solo di alcune delle più stringenti regole di revisione applicate agli enti di interesse pubblico ai sensi del predetto decreto.

In particolare, ai sensi dell'art. 19-bis del citato decreto, sono enti a regime intermedio le società emittenti strumenti finanziari non quotati ma diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; le società di gestione dei mercati regolamentati; le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia; le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; le società di intermediazione mobiliare; le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni gestiti; le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso; gli istituti di pagamento; gli istituti di moneta elettronica; gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB.

Pertanto, si rende opportuno, per esigenze di efficacia e organicità dell'azione di vigilanza nonché di coerenza sistemica", estendere il potere dell'autorità di vigilanza di rimuovere dall'incarico il revisore che non adempia all'obbligo di comunicazione nei confronti dell'autorità, introdotto dalla direttiva (UE) 2019/878, a tutti i soggetti ai quali si applica l'obbligo di segnalazione dei fatti censurabili.

Infine, l'art. 10 in commento prevede che il Governo apporti alla disciplina in materia di **assetti proprietari** contenuta nel TUB e nel TUF, le modifiche volte ad assicurarne la conformità agli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee in materia e, in particolare, alle previsioni riguardanti l'individuazione delle partecipazioni rilevanti acquisite in via indiretta e tramite patti parasociali.

L'attuazione della delega deve avvenire rispettando una clausola di **invarianza finanziaria**, per la quale dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

Recupero transfrontaliero dei crediti: al via la procedura di sequestro sui conti bancari

Il decreto legislativo che regola la procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo - OESC su conti bancari è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Questo strumento giuridico, vincolante e direttamente applicabile, consente, in casi transnazionali, di procedere in modo rapido e senza preavviso, al sequestro conservativo di somme detenute dal debitore su conti bancari presenti anche in altri Stati membri dell'Unione. E' stabilito in ogni caso che il creditore produca prove sufficienti per convincere l'autorità giudiziaria che sussiste un rischio concreto che giustifica il congelamento del conto bancario del debitore.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020 il decreto legislativo 152 del 26 ottobre 2020 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce una procedura per l'**ordinanza europea di sequestro conservativo** (OESC) su conti bancari al fine di facilitare il **recupero transfrontaliero dei crediti** in materia civile e commerciale.

Leggi anche Recuperare crediti per le aziende sarà più semplice: arriva il sequestro sui conti bancari

Sequestro conservativo

Il regolamento introduce uno strumento giuridico, **vincolante e direttamente applicabile** che consente, in **casi transnazionali**, di procedere in modo rapido e senza preavviso, al sequestro conservativo di somme detenute dal debitore su **conti bancari** presenti anche in altri Stati membri dell'Unione.

Il regolamento prevede che l'ordinanza di sequestro conservativo "è eseguita in conformità delle procedure applicabili all'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti nello stato membro dell'esecuzione". Il che chiarisce dunque, che le norme si affiancano ai procedimenti nazionali, ma non li sostituiscono.

La procedura deve essere applicata **ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale**, con le seguenti **esclusioni**: materia fiscale, doganale o amministrativa, sicurezza sociale, diritti patrimoniali derivanti da rapporti fra coniugi o relazioni comparabili al matrimonio, testamenti e successioni, crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati e procedure affini.

Autorità competente

L'autorità giudiziaria competente per l'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo va individuata in quella competente a statuire nel **merito della pretesa**, ad esempio, qualora il debitore sia un consumatore, la competenza è dell'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui lo stesso è domiciliato.

In particolare, è stato previsto che per la domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari sia competente il **giudice** del luogo in cui l'atto pubblico è stato formato, mentre per l'acquisizione delle informazioni sui conti bancari sia competente, quale autorità di informazione, il **presidente del tribunale** del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Se il debitore non dovesse avere la residenza, il domicilio, la dimora o la sede in Italia, l'organo competente è il presidente del tribunale di Roma.

E' stabilito in ogni caso che il creditore **produca prove sufficienti** per convincere l'autorità giudiziaria che sussiste un rischio concreto che giustifica il congelamento del conto bancario del debitore.

Meccanismi di salvaguardia del debitore

Il regolamento ha previsto dei meccanismi di salvaguardia del debitore, vista la **manca di un'audizione preventiva** dello stesso, precisamente:

- varie forme di impugnazione;
- possibilità di opporsi all'ordinanza di sequestro conservativo non appena avuta notizia;
- la possibilità di costituire una garanzia a carico del creditore per eventuali danni;
- l'introduzione di una forma di responsabilità presunta del creditore in presenza di determinate condizioni.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 152 del 26/10/2020 (Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16/11/2020)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.